Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale n° 60 del 13 Febbraio 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 175/A FIGC** inerente il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ex art. 49, comma 1, lett.c) delle N.O.I.F..

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 6.02.2025
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

CALABRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA			SOCIETA' DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2012/2013			
ROMANO	MARIA	21.12.2011	ASD REAL SANGIOVANNESE
Esordienti 2° Anno (2012)			
SALERNO	REBECCA MARIA	13.07.2011	AS REGGINA 1914 AS ASD
Primi calci (2016)			
RASO	SOFIA	09.07.2015	ASD PROMOSPORT LAMEZIA

... omissis ...

PUBBLICATO A ROMA IL 6 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

TORNEI NAZIONALI

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo: **"6° TROFEO CITTA DI CROTONE"**
organizzazione: F.C. CROTONE SRL
categoria di partecipazione: Esordienti Misti
periodo di svolgimento: dal 28 febbraio al 2 marzo 2025
località: Centro Sportivo Macrillò di Crotone

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotone, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"6° TROFEO CITTA DI CROTONE"**
organizzazione: F.C. CROTONE SRL
categoria di partecipazione: Pulcini Misti
periodo di svolgimento: dal 28 febbraio al 2 marzo 2025
località: Centro Sportivo Macrillò di Crotone

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotone, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"6° TROFEO CITTA DI CROTONE"**
organizzazione: F.C. CROTONE SRL
categoria di partecipazione: Primi Calci
periodo di svolgimento: dal 28 febbraio al 2 marzo 2025
località: Centro Sportivo Macrillò di Crotone

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotone, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo: **"CARNAVAL CUP"**
organizzazione: A.S.D. M.R. SCALEA ACADEMY
categoria di partecipazione: Esordienti Misti
periodo di svolgimento: dall'1 al 2 marzo 2025
località: Scalea - Diamante - Belvedere Marittimo

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"CARNAVAL CUP"**
organizzazione: A.S.D. M.R. SCALEA ACADEMY
categoria di partecipazione: Pulcini Misti
periodo di svolgimento: dall'1 al 2 marzo 2025
località: Scalea - Diamante - Belvedere Marittimo

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"CARNAVAL CUP"**
organizzazione: A.S.D. M.R. SCALEA ACADEMY
categoria di partecipazione: Primi Calci
periodo di svolgimento: dall'1 al 2 marzo 2025
località: Scalea - Diamante - Belvedere Marittimo

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 91 pubblicato dal S.G.S inerente l'attività Nazionale Giovanile di calcio a Nove Under 13 - Esordienti Fair Play Elite 2024/2025 - Fasi Interregionali;

COMUNICATO UFFICIALE N. 92 pubblicato dal S.G.S inerente: Risultati, Classifiche e Calendario gare fase preliminare Torneo "calcio+15" per selezioni Territoriali U15 Femminile 2024/2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 93 pubblicato dal S.G.S inerente: Regolamento Fase Nazionale Torneo "calcio+15" per selezioni Territoriali U15 Femminile 2024/2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 94 pubblicato dal S.G.S inerente elenco Società autorizzate ad organizzare Raduni di Selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 6 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo - Artt. da 25 a 38-

CIRCOLARE N. 45 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: Sospensione della Federazione Calcio del Congo (FECOFOOT) e della Federazione Calcio del Pakistan (PFF) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto FIFA;

Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15

RADUNO TERRITORIALE AREA SUD

Nell'ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. **Fabian Valtolina** (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e Sicilia ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno **martedì 18 febbraio 2025** a Catanzaro, presso il **Centro Tecnico Federale del CR Calabria** sito in Via Contessa Clemenza 1, per il Raduno Territoriale dell'Area Sud della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15.

COGNOME - NOME	Data di nascita	SOCIETA'
MURDACA GIUSEPPE	29/01/2010	CSPR
MANGIOLA GABRIELE	26/04/2010	REGGINA
ZAMPAGLIONE FABIO	29/03/2010	REGGINA
ANDZILEWKO FEDERICO	20/05/2010	ROSINA
COLLURA SANTO	08/04/2010	SEGATO
LAGANA' GIONA	31/10/2010	SEGATO
LAUGELLI GIUSEPPE	07/06/2010	SAMBIASE
PROVENZANO FRANCESCO	27/04/2010	SEGATO

Il programma del Raduno sarà il seguente:

Martedì 18 febbraio 2025

- *Entro le ore 13.00 Raduno presso il Centro Tecnico Federale CR Calabria, sito in Via Contessa Clemenza 1*
- *ore 14.00* ***Gara amichevole a ranghi contrapposti***

Alla fine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi:
Riferimento organizzativo Sig. Fabio Ferrari
E-mail fo.ferrari@lnd.it
Telefono ufficio 06-32822034 - Telefono di servizio 340.2377985
Si ricorda alle società che è fondamentale inviare via mail agli indirizzi sopraindicati **copia autenticata con timbro e firma del Presidente del certificato medico in corso di validità del calciatore**, formulato secondo le indicazioni del DM. 18.02.1982, **senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività della Rappresentativa.**

Si ricorda ai calciatori di **portare con sé tutto l'equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi)**, **un documento d'identità e la tessera sanitaria.**

Trattandosi di attività di selezione con connotazione territoriale, **si comunica che non sono previsti servizi logistici acarico della LND** (trasporti, pernotti, ristorazione, ecc.).

IMPORTANTE:
"E' fortemente raccomandato che i calciatori, anche in considerazione della minore età, siano accompagnati da almeno un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale."

Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16

RADUNO TERRITORIALE AREA SUD

Nell'ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Gabriele Peccati (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno **mercoledì 19 febbraio 2025** a Catanzaro, presso il **Centro Tecnico Federale del CR Calabria** sito in Via Contessa Clemenza 1, per il Raduno Territoriale dell'Area Sud della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16.

COGNOME - NOME	Data di nascita	SOCIETA'
COSENTINO MATTIA	30/10/2009	ASD AEK CROTONE
RAGO GIUSEPPE	07/06/2009	ACD PLM MORRONE
PICCOLO SAMUEL	25/12/2009	NSD SAMBIASE 2023
BARRANCA GIUSEPPE	17/10/2009	REGGINA 1914 ASD
FALCONE LUCA	11/08/2009	ROSSANESE
SOFIA AURELIO	03/01/2009	SSDARL SEGATO
REPACI ALESSANDRO	28/06/2009	SSDARL SEGATO

Il programma del Raduno sarà il seguente:

Mercoledì 19 febbraio 2025

- *Entro le ore 13.00 Raduno presso il Centro Tecnico Federale CR Calabria, sito in Via Contessa Clemenza 1*
- *ore 14.00* ***Gara amichevole a ranghi contrapposti***

Alla fine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi:
Riferimento organizzativo Sig. Guglielmo Bassi
E-mail, rappresentativa.nazionale.u16@lnd.it – g.bassi@lnd.it
Telefono ufficio
Telefono di servizio Guglielmo Bassi 338.890.1768 / Mauro Martorelli 335.180.0463

Si ricorda ai calciatori di **portare con sé tutto l'equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi)**, **un documento d'identità, la tessera sanitaria e una copia del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica** del calcio in corso di validità, formulato secondo le indicazioni del DM. 18.02.1982. (quest'ultimo da anticipare quanto prima via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: rappresentativa.nazionale.u16@lnd.it**).**
Il certificato dovrà essere in originale o in copia autenticata (l'autentica potrà essere anche a firma autografa del Presidente della Società di appartenenza che, a norma di legge, è tenuto personalmente alla conservazione del certificato originale) senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività della Rappresentativa.

IMPORTANTE:
"E' fortemente raccomandato che i calciatori, anche in considerazione della minore età, siano accompagnati da almeno un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale."

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ART.109 NOIF- SVINCOLI INATTIVITA' S.G.S.. – ACCOLTI				
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
4068759	USALJ LUKA JOSEPH G	01/11/2010	U.S. CATANZARO 1929 SRL	13/02/2025
2653590	CAPPUCCINO SERGIO J.	28/11/2008	A.S.D. REAL MONTEPAONE	13/02/2025
4601170	VERSACI ANTONINO	06/04/2013	REGGINA 1914 A.S. A.S.D.	13/02/2025

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE

I calciatori sotto elencati sono convocati per **mercoledì 19 Febbraio 2025**, **alle ore 14.00**, presso il il Palazzetto dello Sport " Sant'Elia" di Sant'Elia-Pentone - Catanzaro, sito in via Nicolas Green, per effettuare un raduno selettivo. Si rammenta che i calciatori dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al rappresentative@crcalabria.it copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	MONIACE	FRANCESCO PIO	28.11.2009	ASD	AESSE BUILDING
2.	BOSCO	FRANCESCO	11.01.2008	ASD	AMANTEA FUTSAL
3.	MAZZOTTA	ANDREA	05.02.2008	ASD	AMANTEA FUTSAL
4.	CESARIO	JACOPO	23.05.2008	ASD	BFB ROVITO
5.	MAURO	SALVATORE F.	19.12.2008	ASD	BFB ROVITO
6.	SCHITZER	ALESSANDRO	25.09.2009	ASD	BFB ROVITO
7.	LO GATTO	JACOPO	11.12.2008	ASD	BFB ROVITO
8.	RIZZUTI	EMANUEL REGARD	23.04.2008	ASD	BFB ROVITO
9.	PRENTERA	PIEROAOLO	11.08.2008	ASD	BFB ROVITO
10.	VELTRI	SALVATORE	07.10.2008	ASD	CITTA DI FIORE
11.	ELLIANI	FRANCESCO	12.04.2008	ASD	CITTA DI FIORE C5
12.	FOGLIA	ANTONIO PIO	28.03.2008	ASD	CITTA DI FIORE C5
13.	NOVELLO	ARON	24.01.2009	ASD	DOMENICO SPORT
14.	CAMPOLO	FRANCESCO	13.10.2008	ASD	ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
15.	BATTIMELLI	SIMONE	22.07.2008	ASD	ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
16.	CORIO	ANTONIO	24.11.2008	ASD	ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
17.	SPENA	FRANCESCO	23.06.2008	ASD	ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
18.	COSTANZO	CHRISTIAN	14.01.2009	ASD	ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
19.	CARDAMONE	CARMINE	01.03.2008	ASD	ICIERRE LAMEZIA C5
20.	PORCARO	ANDREA	03.01.2008	ASD	OLIMPUS
21.	PORCARO	BRUNO	03.01.2008	ASD	OLIMPUS
22.	DROGO	DOMENICO	01.09.2008	ASD	OLIMPUS
23.	CURRADO	ZATLAN LUKA	22.10.2008	ASD	OLIMPUS
24.	GARZANITI	LUIGI	24.02.2008	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
25.	SANTAGUIDA	VINCENZO	06.04.2008	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
26.	MARASCA	CRHRISTIAN	25.03.2008	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
27.	ROTELLA	VINCENZO	15.07.2008	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
28.	LUDOVICO	ROMANIA	26.08.2008	ASD	S. LEONARDO ACADEMY CALCIO
29.	MILANO	MATTEO	03.09.2008	ASD	S. LEONARDO ACADEMY CALCIO
30.	IEMBO	ANTONIO	11.01.2008	ASD	S. LEONARDO ACADEMY CALCIO

STAFF:

Dirigente:	Luppino Domenico
Dirigente:	Della Torre Giuseppe
Allenatore:	Piscioneri Cosimo
Collaboratore tecnico:	Capocasale Andrea
Preparatore Porieri:	Lo Gatto Salvatore
Dirigente Accompagnatore:	Liotti Chistian
Dottore:	Aloi Giuseppe
Collaboratore:	Luigi Ciciarello

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15 CALCIO A CINQUE

I calciatori sotto elencati sono convocati per **mercoledì 19 febbraio 2025**, **alle ore 15.30**, presso il Palazzetto dello Sport " Sant'Elia" di Sant'Elia-Pentone - Catanzaro, sito in via Nicolas Green, per effettuare un raduno selettivo. Si rammenta che i calciatori dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al rappresentative@crcalabria.it copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	COLELLI	GREGORIO	01.10.2010	ASD	ATLETICO MAIDA
2.	VESCOVINI	LUCA	06.05.2010	ASD	ATLETICO MAIDA
3.	ANANIA	LUCA NICOLO'	08.09.2010	ASD	ATLETICO MAIDA
4.	MARAZZITA	SAMUEL	08.04.2010	ASD	CITTA DI FIORE C5
5.	MAZZEI	SAMUEL	14.04.2010	ASD	CITTA DI FIORE C5
6.	ROSSI	ANDREA	24.03.2010	F.C.	CORTALE ASD
7.	RIGA	EMANUELE	02.05.2010	F.C.	CORTALE ASD
8.	SARCHAN	ABDAL AZIZ	20.06.2010	F.C.	CORTALE ASD
9.	MOHAMMAD	HADI	08.04.2011	F.C.	CORTALE ASD
10.	PUCCIO	ADRIANA	01.06.2011	F.C.	CORTALE ASD
11.	VADORI	DANIEL	14.06.2010	ASD	COSTA DEL LIONE CALCIO A 5
12.	VACCARO	PIO NICOLO'	04.05.2011	ASD	COSTA DEL LIONE CALCIO A 5
13.	DAMIANO	MATTIHIAS	25.07.2011	ASD	COSTA DEL LIONE CALCIO A 5
14.	FIGLIUZZI	FRANCESCO	17.09.2011	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
15.	DANIELE	FEDERICO	10.04.2010	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
16.	BATTISTA	NICOLO'	06.04.2010	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
17.	MUSSARI	ROSARIO LUIGI	14.12.2011	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
18.	GALLI	SERGIO	08.04.2010	ASD	PANTERE NERE CATANZARO
19.	NESCI	RICCARDO	10.01.2010	ASD	S. LEONARDO ACADEMY CALCIO
20.	PERRI	SAMUELE	24.08.2010	ASD	S. LEONARDO ACADEMY CALCIO
21.	CORAPI	VINCENZO	24.05.2001	ASD	S. LEONARDO ACADEMY CALCIO

STAFF:

Dirigente:	Domenico Luppino
Dirigente:	Giuseppe Della Torre
Allenatore:	Bebo Carrozza
Collaboratore Tecnico:	Vincenzo Longo
Dirigente:	Francesco Cento
Preparatore Portieri:	Salvatore Lo Gatto
Collaboratore:	Luigi Ciciarello

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

I calciatori sotto elencati sono convocati per **giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 9.45** presso il campo "F.lli Oliva" di Diamante, sito in C.da Praino - Via Panoramica, per partecipare al II° Memorial "Ciro Cosenza" ed effettuare alle ore 11.00 una gara amichevole con la Rappresentativa Under 15 del Comitato Regionale Campania. Si rammenta che i calciatori dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al rappresentative@crcalabria.it copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	MURDACA	GIUSEPPE	29/01/2010	SC	C.S.P.R. 94
2.	CONTEH	SAIBO MOHAMED	17/02/2010	SC	C.S.P.R. 94
3.	TOSCANO	ALESSANDRO	16/09/2010	SC	C.S.P.R. 94
4.	TREJO	MIQUEAS MAURICIO	13/08/2010	ASD	DIGIESSE PRAIATORTORA
5.	COSTANSO	JERONIMO LEAN	01/09/2010	ASD	DIGIESSE PRAIATORTORA
6.	TIDULA	DENIS ANDREI	02/04/2011		IVAN CASTIGLIA ACADEMY
7.	CASAULA	ALDO	30/06/2010	ACD	PLM MORRONE
8.	CAIRO	CORRADO	07/04/2010	ACD	PLM MORRONE
9.	MANGIOLA	GABRIELE	26/04/2010		REGGINA 1914 AS ASD
10.	ZAMPAGLIONE	FABIO	29/03/2010		REGGINA 1914 AS ASD
11.	SACCA	DEMETRIO	06/11/2010		REGGINA 1914 AS ASD
12.	ZAGARI	MARCO	06/01/2010		REGGINA 1914 AS ASD
13.	MILANO	MARCO	05/01/2010	NSD	SAMBIASE 2023
14.	LAUGELLI	GIUSEPPE	07/06/2010	NSD	SAMBIASE 2023
15.	ANDZILEWKO	FEDERICO	20/05/2010	ASD	SC ALESSANDRO ROSINA
16.	FUSARO	ALESSANDRO	07/07/2010	SSDARL	SEGATO
17.	PROVENZANO	FRANCESCO	27/04/2010	SSDARL	SEGATO
18.	COLLURA	SANTO	08/04/2010	SSDARL	SEGATO
19.	LAGANA	GIONA	31/10/2011	SSDARL	SEGATO
20.	SELVAGGI	FILIPPO	05/01/2010	ASD	SPORTIME

STAFF:

Allenatore: Corosiniti Francesco
Collaboratore: Fregola Kevin
Collaboratore: Mirarchi Simone

COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA

Allegati

CONVOCAZIONE UNDER 15 FEMMINILE - SELEZIONE TERRITORIALE "MAGNA GRECIA"

Si rimette in allegato la convocazione Under 15 Femminile - Selezione Territoriale "Magna Grecia" - Fase Finale in programma dal 13 al 16 febbraio 2025 a Tirrenia (PI);

CONVOCAZIONE C.F.T. CATANZARO

Si rimette in allegato la convocazione del Centro Federale Territoriale di Catanzaro del 17 febbraio 2025;

CONVOCAZIONE C.F.T. COSENZA

Si rimette in allegato la convocazione del Centro Federale Territoriale di Cosenza del 17 febbraio 2025.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

Modifiche al programma gare

Gara SAMBIASE 2023 = NUOVA BULLDOG VIBO 1^ giornata di ritorno (da definire)
La gara a margine, riportata sul C.U. n. 43 "da definire", giusta comunicazione società ospitante, si svolgerà martedì 18 febbraio 2025, ore 14.30 (campo R. Riga - Lamezia Terme).

Gara TREBISACCE CALCIO = ACADEMY CROTONE 1^ giornata di ritorno (da definire)
La gara a margine, riportata sul C.U. n. 39 "da definire", giusta comunicazione società ospitante e ratifica accordi intercorsi società interessate, si svolgerà sabato 15 febbraio 2025, ore 15.00.

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' UNION KROTON 1988
Si informa che, onde evitare la concomitanza con incontri campionato superiore già calendarizzati sullo stesso impianto, giusta richiesta, la società UNION KROTON 1988 disputerà le rimanenti gare interne alle ore 18.30 (e non alle ore 18,00), come di seguito riportato (tranne due gare che sono "da definire):

domenica	16.02.2025	(ore 18.30)	UNION KROTON 1988	ROSSANESE
domenica	02.03.2025	(ore 18.30)	UNION KROTON 1988	PANTERE NERE CATANZARO
5^ giornata	*di ritorno*	*(DA DEFINIRE)*	UNION KROTON 1988	REGGINA 1914 AS
7^ giornata	*di ritorno*	*(DA DEFINIRE)*	UNION KROTON 1988	KENNEDY JF AQUILE
domenica	13.04.2025	(ore 18.30)	UNION KROTON 1988	VIGOR CATANZARO
domenica	04.05.2025	(ore 18.30)	UNION KROTON 1988	TREBISACCE CALCIO

Gara REGGINA 1914 AD ASD = CESCO SBANO del 23.02.2025 (ore 10.30)
La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 22 febbraio 2025, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

Modifiche al programma gare

Gara NUOVA BULLDOG VIBO = CALCIO LAMEZIA del 16.02.2025 (ore 10.30)
La gara a margine, seguito indisponibilità e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 15 febbraio 2025, ore 15.00.

Recuperi

Recupero Gara SC ALESSANDRO ROSINA = ROSSANESE del 12.02.2025 (ore 15.00)
La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata posticipata alle ore 17.00.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Modifiche al programma gare

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO - Gir. C
Si informa che, seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta, la società A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO disputerà le restanti gare interne alle ore 17.30, come di seguito specificato:

venerdì	14.02.2025	(ore 17.30)	PANTERE NERE CATANZARO	VIGOR CATANZARO
venerdì	28.02.2025	(ore 17.30)	PANTERE NERE CATANZARO	VIRTUS SOVERATO
venerdì	14.03.2025	(ore 17.30)	PANTERE NERE CATANZARO	GIOIESE 1918

Recuperi

Recupero Gara VIRTUS SOVERATO = SERSALE CALCIO 1975
Il recupero della gara a margine viene fissato per mercoledì 26 febbraio 2025, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Modifiche al programma gare

Gara ACADEMY CROTONE = MARCA FOOTBALL CLUB del 23.02.2025 (ore 10.30)
La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 18.00.

TORNEO UNDER 13 - FAIR PLAY ELITE

Modifiche al programma gare

Gara CALCIO LAMEZIA = REGGINA 1914 AS ASD del 16.02.2025 (ore 9.30)
La gara a margine, per come comunicato dal Coordinamento Federale Regionale SGS, viene posticipata a martedì 18 febbraio 2025, ore 17.00 (campo come da C.U. pubblicato).

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RENDE CALCIO 1968	V.E. RENDE	R	16/02/2025 10:00	339 COMUNALE "VILLAGGIO EUROPA"	RENDE/VILLAGGIO EUROPA	VIA BUENOS AIRES

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KENNEDY J.F. AQUILE	REGGINA 1914 A.S. ASD	R	15/02/2025 17:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
TREBISACCE CALCIO	ACADEMY CROTONE	R	15/02/2025 15:00	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
UNION KROTON 1988	ROSSANESE	R	16/02/2025 18:30	487 COMUNALE "SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA GIOACCHINO DA FIORE
CESCO SBANO	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	R	17/02/2025 15:00	13 COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
SAMBIASE 2023	NUOVA BULLDOG VIBO	R	18/02/2025 14:30	83 COMUNALE "ROCCO RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
VIGOR CATANZARO	PANTERE NERE CATANZARO	R	18/02/2025 17:30	17 COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SC ALESSANDRO ROSINA	CESCO SBANO	R	14/02/2025 15:00	51 COMUNALE "F.LLI OLIVA"	DIAMANTE	C/DA PRAINO VIA PANORAMICA
IVAN CASTIGLIA ACADEMY	SPORTING CLUB CORIGLIANO	R	15/02/2025 17:15	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
REAL COSENZA	KENNEDY J.F. AQUILE	R	15/02/2025 15:00	416 C.S. REAL COSENZA 2	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
NUOVA BULLDOG VIBO	CALCIO LAMEZIA	R	15/02/2025 15:00	320 COMUNALE "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO
ROSSANESE	REGGINA 1914 A.S. ASD	R	16/02/2025 10:30	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACRI ACADEMY	A. ANDREOLI	R	14/02/2025 15:00	391 COMUNALE "F. COSCHIGNANO"	ACRI/SAN GIACOMO	LOCALITA SAN GIACOMO D'ACRI
F.C. MONTALTO UFFUGO	SC ALESSANDRO ROSINA	R	14/02/2025 15:00	21 COMUNALE "P. PELLEGRINO"	MONTALTO UFFUGO	VIA E. CIRINO - LOC.QUERCE
DOMENICO FRANCO	TREBISACCE CALCIO	R	15/02/2025 15:00	97 COMUNALE "U.CATALANO"	SARACENA	VIA ALDO MORO
LUPI MARCELLINA	FOLGORE CALCIO 1990	R	15/02/2025 15:00	433 COMUNALE "E. VALENTE"	SANTA MARIA DEL CEDRO	VIA CAV. B. ADDUCI(MARCELLINA)
SOCCER MONTALTO	ATLETICO F.SCICCHITANO	R	15/02/2025 15:00	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
SPORTING CLUB CORIGLIANO	NUOVA REAL SORRENTO	R	15/02/2025 14:30	10 "TONINO SOSTO"	CORIGLIANO SCALO/VILL.FRASSA	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	MARCA FOOTBALL CLUB	R	14/02/2025 14:30	429 CAMPO "GINEPRI"	LAMEZIA TERME/S. EUFEMIA	VIA GINEPRI 65
ROGLIANO 1948	POLISPORTIVA LAMEZIA	R	14/02/2025 15:00	510 COMUNALE ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTOMARE C.DA CALIA
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	REAL COSENZA	R	15/02/2025 15:00	204 COMUNALE "M. DODARO"	CASTROLIBERO	VIA MATTIA PRETI
JUVENTUS CLUB A.S.D.	AEK CROTONE	R	15/02/2025 15:00	63 PRIVATO "JUVENTUS CLUB"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITÃ€ CERAMIDÃ€
POLISPORTIVA D.CUTRO	CALCIO LAMEZIA	R	15/02/2025 15:00	285 COMUNALE "SAN LEONARDO"	SAN LEONARDO DI CUTRO	VIA LIBERTA 45/SAN LEONARDO
POLISPORTIVA G.SALERNO	PRO COSENZA	R	15/02/2025 15:00	512 GIOVANNI SALERNO	RENDE	C.DA CANCELLO MAGDALONE

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PANTERE NERE CATANZARO	VIGOR CATANZARO	R	14/02/2025 17:30	17 COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO
SAMBIASE 2023	VIBONESE CALCIO S.R.L.	R	14/02/2025 14:30	83 COMUNALE "ROCCO RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
DAVOLI ACADEMY	ESPERANZA CATANZARO	R	15/02/2025 15:00	127 COMUNALE DAVOLI	DAVOLI MARINA	CONTRADA MARINCOLA
GIOIESE 1918	VIRTUS SOVERATO	R	15/02/2025 15:00	33 COMUNALE "CESARE GIORDANO"	GIOIA TAURO	VIA RIMEMBRANZE
REAL MONTEPAONE	POLISTENA CALCIO A 5	R	15/02/2025 15:00	375 COMUNALE MONTEPAONE	MONTEPAONE LIDO	VIA ALESSANDRO MANZONI
SERSALE CALCIO 1975	ROSARNESE	R	15/02/2025 15:00	299 COMUNALE "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI

GIRONE D - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOIOSA JONICA ASD	S.E.L.E.S.	R	14/02/2025 15:00	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIONE EUROPA
REGGINA 1914 A.S. ASD	CITTANOVA CALCIO	R	14/02/2025 15:00	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
TAURIANOVA ACADEMY	AUDAX LOCRI	R	14/02/2025 14:30	41 COMUNALE "T.BATTAGLIA"	TAURIANOVA	VIA MATTEOTTI
ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	VAL GALLICO	R	15/02/2025 15:00	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA COSMANO
C.S.P.R. 94	CAMPESE	R	15/02/2025 15:00	59 COMUNALE "DICONE"	CAULONIA	VIA PITAGORA
LUDOS VECCHIA MINIERA	ACADEMY ARDORE	R	15/02/2025 17:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO

GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PANTERE NERE CATANZARO	KENNEDY J.F. AQUILE	A	20/02/2025 15:00	120 COMUNALE "P.NERI-V.SCALISE"	MARCELLINARA	LOC.MORTELLA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO F.SCICCHITANO	SPORTIME	R	16/02/2025 10:30	513 COMUNALE "GAETANO SCIREA"	LAINO CASTELLO	VIA DEI CIPRESSI
DIGIESSE PRAIATORTORA	ELISIR	R	16/02/2025 10:30	23 COMUNALE "MARIO TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
FOLGORE CALCIO 1990	DOMENICO FRANCO	R	16/02/2025 10:30	68 COMUNALE "A.BERLINGERI"	CRUCOLI TORRETTA	VIA PICASSO
SPORT ACADEMY ALTO JONIO	ACADEMY ROSSANO	R	16/02/2025 10:30	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
ROSSANESE	SC ALESSANDRO ROSINA	R	17/02/2025 15:00	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
VIRTUS CORIGLIANO 2021	SPORTING CLUB CORIGLIANO	R	17/02/2025 15:00	345 COMUNALE "VALLI S.ANTONIO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIA BARNABA ABENANTE

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
JUVENTUS CLUB A.S.D.	ACADEMY CROTONE	R	16/02/2025 10:30	63 PRIVATO "JUVENTUS CLUB"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITÃ€ CERAMIDÃ€
POLISPORTIVA G.SALERNO	PLM MORRONE	R	16/02/2025 10:00	512 GIOVANNI SALERNO	RENDE	C.DA CANCELLO MAGDALONE
PRO COSENZA	ACRI ACADEMY	R	16/02/2025 10:30	350 COMUNALE COSENZA - PRO COSENZA	COSENZA	VIA LIBERO GRASSI
SOCCER MONTALTO	REAL COSENZA	R	16/02/2025 10:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
AEK CROTONE	RENDE CALCIO 1968	R	17/02/2025 17:00	487 COMUNALE "SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA GIOACCHINO DA FIORE
MARCA FOOTBALL CLUB	TAVERNA ACADEMY MONT.	R	17/02/2025 15:30	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ESPERANZA CATANZARO	POLISPORTIVA LAMEZIA	R	16/02/2025 09:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
GIOIESE 1918	VIRTUS SOVERATO	R	16/02/2025 10:30	33 COMUNALE "CESARE GIORDANO"	GIOIA TAURO	VIA RIMEMBRANZE
PANTERE NERE CATANZARO	VIGOR CATANZARO	R	16/02/2025 10:30	480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA
ROSARNESE	KENNEDY J.F. AQUILE	R	16/02/2025 10:30	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA
SAMBIASE 2023	VIBONESE CALCIO S.R.L.	R	16/02/2025 11:00	83 COMUNALE "ROCCO RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
CALCIO LAMEZIA	ACADEMY LAMEZIA	R	17/02/2025 14:30	83 COMUNALE "ROCCO RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI

GIRONE D - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY ARDORE	SEGATO	R	16/02/2025 10:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
AUDAX LOCRI	TAURIANOVA ACADEMY	R	16/02/2025 10:00	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA COSMANO
C.S.P.R. 94	GIOIOSA MARINA	R	16/02/2025 10:30	59 COMUNALE "DICONE"	CAULONIA	VIA PITAGORA
REGGIO RAVAGNESE 1960	UNION SIDERNO 2015	R	16/02/2025 10:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
S.E.L.E.S.	GIOIOSA JONICA ASD	R	16/02/2025 09:30	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIONE EUROPA

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TAURIANOVA ACADEMY	GIOIOSA MARINA	R	19/02/2025 15:00	41 COMUNALE "T.BATTAGLIA"	TAURIANOVA	VIA MATTEOTTI

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
ACADEMY CROTONE	- ROSSANESE	3 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
ACADEMY CROTONE	- UNION SIDERNO 2015	4 - 1	
DIGIESSE PRAIATORTORA	- RENDE CALCIO 1968	14 - 0	
PLM MORRONE	- KENNEDY J.F. AQUILE	1 - 0	
REGGIO RAVAGNESE 1960	- BOCALE CALCIO ADMO	0 - 1	
ROSSANESE	- SEGATO	3 - 3	
V.E. RENDE	- TAVERNA ACADEMY MONTALTO	0 - 6	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			
ACADEMY CROTONE	- REGGINA 1914 A.S. ASD	0 - 10	
(1) CESCO SBANO	- PANTERE NERE CATANZARO	0 - 3	
KENNEDY J.F. AQUILE	- VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	7 - 3	
(2) SAMBIASE 2023	- ROSSANESE	4 - 3	
(3) TREBISACCE CALCIO	- UNION KROTON 1988	4 - 0	
(2) VIGOR CATANZARO	- NUOVA BULLDOG VIBO	2 - 0	

(1) - disputata il 10/02/2025
(2) - disputata il 11/02/2025
(3) - disputata il 09/02/2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A			
CESCO SBANO	- TREBISACCE CALCIO	0 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
(1) CALCIO LAMEZIA	- IVAN CASTIGLIA ACADEMY	1 - 9	
CESCO SBANO	- NUOVA BULLDOG VIBO	2 - 0	
(2) REGGINA 1914 A.S. ASD	- TREBISACCE CALCIO	5 - 0	
(3) SC ALESSANDRO ROSINA	- REAL COSENZA	7 - 0	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- ROSSANESE	3 - 0	

(1) - disputata il 09/02/2025
(2) - disputata il 10/02/2025
(3) - disputata il 07/02/2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R

NUOVA REAL SORRENTO	- TREBISACCE CALCIO	0 - 1	
SC ALESSANDRO ROSINA	- FOLGORE CALCIO 1990	4 - 1	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- ACRI ACADEMY	3 - 1	

GIRONE B - 2 Giornata - R

REAL COSENZA	- AEK CROTONE	4 - 2	
ROGLIANO 1948	- POLISPORTIVA G.SALERNO	3 - 0	

GIRONE C - 2 Giornata - R

(1) SAMBIASE 2023	- REAL MONTEPAONE	9 - 1	
VIRTUS SOVERATO	- VIGOR CATANZARO	2 - 2	

(1) - disputata il 04/02/2025

GIRONE D - 2 Giornata - R

C.S.P.R. 94	- VAL GALLICO	2 - 1	
CITTANOVA CALCIO	- S.E.L.E.S.	1 - 1	
REGGINA 1914 A.S. ASD	- ACADEMY ARDORE	11 - 1	
TAURIANOVA ACADEMY	- LUDOS VECCHIA MINIERA	1 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R

A. ANDREOLI	- SOCCER MONTALTO	0 - 1	
(1) ATLETICO F.SCICCHITANO	- LUPI MARCELLINA	2 - 4	
(1) FOLGORE CALCIO 1990	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	2 - 5	
(1) NUOVA REAL SORRENTO	- F.C. MONTALTO UFFUGO	5 - 0	
(1) SC ALESSANDRO ROSINA	- DOMENICO FRANCO	6 - 0	
(1) TREBISACCE CALCIO	- ACRI ACADEMY	5 - 1	

(1) - disputata il 08/02/2025

GIRONE B - 5 Giornata - R

AEK CROTONE	- ROGLIANO 1948	12 - 1	
CALCIO LAMEZIA	- POLISPORTIVA G.SALERNO	2 - 4	
MARCA FOOTBALL CLUB	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	9 - 0	
POLISPORTIVA LAMEZIA	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	2 - 5	
(1) PRO COSENZA	- ACADEMY LAMEZIA	1 - 0	
(1) REAL COSENZA	- POLISPORTIVA D.CUTRO	16 - 0	

(1) - disputata il 08/02/2025

GIRONE C - 5 Giornata - R

(1) ESPERANZA CATANZARO	- PANTERE NERE CATANZARO	2 - 4	
POLISTENA CALCIO A 5	- DAVOLI ACADEMY	2 - 1	
(1) ROSARNESE	- REAL MONTEPAONE	6 - 1	
(1) VIBONESE CALCIO S.R.L.	- GIOIESE 1918	1 - 1	
VIGOR CATANZARO	- SAMBIASE 2023	0 - 3	
VIRTUS SOVERATO	- SERSALE CALCIO 1975	SOSP.	M

(1) - disputata il 08/02/2025

GIRONE D - 5 Giornata - R

ACADEMY ARDORE	- ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	1 - 6	
AUDAX LOCRI	- REGGINA 1914 A.S. ASD	0 - 9	
CAMPESE	- LUDOS VECCHIA MINIERA	2 - 2	
(1) CITTANOVA CALCIO	- C.S.P.R. 94	4 - 2	
(1) S.E.L.E.S.	- TAURIANOVA ACADEMY	8 - 2	
VAL GALLICO	- GIOIOSA JONICA ASD	4 - 2	

(1) - disputata il 08/02/2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R

(1) ACADEMY ROSSANO	- VIRTUS CORIGLIANO 2021	1 - 3	
(1) DOMENICO FRANCO	- ROSSANESE	1 - 2	
(1) ELISIR	- ATLETICO F.SCICCHITANO	2 - 1	
SC ALESSANDRO ROSINA	- DIGIESSE PRAIATORTORA	7 - 1	
(1) SPORTIME	- SPORT ACADEMY ALTO JONIO	8 - 0	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- FOLGORE CALCIO 1990	1 - 0	

(1) - disputata il 10/02/2025

GIRONE B - 5 Giornata - R

ACADEMY CROTONE	- POLISPORTIVA G.SALERNO	3 - 1	
(1) ACRI ACADEMY	- MARCA FOOTBALL CLUB	0 - 2	
(2) PLM MORRONE	- SOCCER MONTALTO	3 - 1	
REAL COSENZA	- AEK CROTONE	5 - 1	
(1) RENDE CALCIO 1968	- PRO COSENZA	0 - 8	
TAVERNA ACADEMY MONTALTO	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	1 - 1	

(1) - disputata il 10/02/2025
(2) - disputata il 11/02/2025

GIRONE C - 5 Giornata - R

ACADEMY LAMEZIA	- GIOIESE 1918	2 - 1	
KENNEDY J.F. AQUILE	- SAMBIASE 2023	3 - 1	
(1) POLISPORTIVA LAMEZIA	- ROSARNESE	2 - 2	
VIBONESE CALCIO S.R.L.	- PANTERE NERE CATANZARO	5 - 1	
VIGOR CATANZARO	- CALCIO LAMEZIA	0 - 3	GST
VIRTUS SOVERATO	- ESPERANZA CATANZARO	6 - 2	

(1) - disputata il 10/02/2025

GIRONE D - 5 Giornata - R

GIOIOSA JONICA ASD	- ACADEMY ARDORE	2 - 1	
GIOIOSA MARINA	- REGGIO RAVAGNESE 1960	3 - 1	
SEGATO	- AUDAX LOCRI	6 - 1	
TAURIANOVA ACADEMY	- C.S.P.R. 94	0 - 5	
UNION SIDERNO 2015	- REGGINA 1914 A.S. ASD	0 - 1	

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 12.02.2025, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 5/ 3/2025

GARRUBBA PIERO FRANCESCO (ACADEMY CROTONE)

Poichè pur non essendo in distinta, ma riconosciuto direttamente dall'arbitro, dagli spalti manteneva un comportamento reiteratamente offensivo nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LEQUOQUE GIUSEPPE (ACADEMY CROTONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

FALCONE LUCA (ROSSANESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

KABCH ZAKARIA (ACADEMY CROTONE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 25,00 ACADEMY CROTONE

per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 19/ 2/2025

GIORGI ALESSANDRO (KENNEDY J.F. AQUILE)

per comportamento non regolamentare durante la gara (utilizzo di strumenti di comunicazione non autorizzati).

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

CORREALE GIUSEPPE (UNION SIDERNO 2015)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

PASTORE GIULIO (SEGATO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LA CAVA GABRIELE (SEGATO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERFETTI DANIEL	(PLM MORRONE)	GULLI GIUSEPPE ANTON	(SEGATO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARINO FRANCESCO EMMAN (REGGIO RAVAGNESE 1960)

Per avere, a fine gara, colpito con violenza la porta dello spogliatoio arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PETRUNGARO GASPARE	(PLM MORRONE)	IMENEO SALVATORE	(SEGATO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NIEVA LUCIANO OMAR	(DIGIESSE PRAIATORTORA)	REPACI ALESSANDRO	(SEGATO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SCOGLIO VITTORIO (BOCALE CALCIO ADMO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CILIO FABRIZIO XAVIER	(BOCALE CALCIO ADMO)	GUARNA FRANCESCO	(BOCALE CALCIO ADMO)
PARISI NICCOLO	(DIGIESSE PRAIATORTORA)	JALLOW IBRAHIM	(RENDE CALCIO 1968)
BAULEO CRISTIAN	(ROSSANESE)	COSTABILE MATTIA	(V.E. RENDE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PASCAL EZEQUIEL FERNAN	(DIGIESSE PRAIATORTORA)	CAGNOLO COSIMO	(REGGIO RAVAGNESE 1960)
JUKAJ ELSAMED	(SEGATO)	PENNA ELIA	(SEGATO)
PERRONE ALDO LUIS	(TAVERNA ACADEMY MONTALTO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

SCOPELLITI FRANCESCO	(BOCALE CALCIO ADMO)	PIZZARI GABRIELE	(KENNEDY J.F. AQUILE)
BOITO LUCIO	(PLM MORRONE)	DATTOLA PAOLO	(REGGIO RAVAGNESE 1960)
DI GIUSEPPE SALVATORE	(REGGIO RAVAGNESE 1960)	LUPPINO PASQUALE	(REGGIO RAVAGNESE 1960)
OLIVIERI ANTONIO PIO MAR	(ROSSANESE)	PROVENZANO FRANCESCO	(SEGATO)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VII INFR)

SPAGNOLO MARCO	(KENNEDY J.F. AQUILE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MAIORANA VINCENZO	(REGGINA 1914 A.S. ASD)

AMMONIZIONE (II INFR)

GRASSO ALESSANDRO	(REGGINA 1914 A.S. ASD)	DE FAZIO VINCENZO	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)
DI MATTEO EMANUELE	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)		

AMMONIZIONE (I INFR)

IERARDI FRANCESCO	(ACADEMY CROTONE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GREGORACI GABRIELE	(UNION KROTON 1988)	PIRILLO CRISTIAN	(UNION KROTON 1988)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

NOCERA FRANCESCO	(CESCO SBANO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MERCADANTE LORENZO	(NUOVA BULLDOG VIBO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VIVACQUA GIOVANNI	(ROSSANESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MONTELEONE CARMELO (NUOVA BULLDOG VIBO)

AMMONIZIONE (II INFR)

IANNELLO FRANCESCO PIO (NUOVA BULLDOG VIBO)
RAO RAFFAELE (NUOVA BULLDOG VIBO)
MILANO MARCO (SAMBIASE 2023)

AMMONIZIONE (I INFR)

RICCIO RAFFAELE (NUOVA BULLDOG VIBO)
PERRI DOMENICO (SAMBIASE 2023)
STARACE ROBERTO (VIGOR CATANZARO)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PEPE MATTIA SALV (CESCO SBANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

ROMA ROCCO (TREBISACCE CALCIO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZICARELLI GIULIO (CESCO SBANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PARRILLA LUCA (ROSSANESE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

ROMA ROCCO (TREBISACCE CALCIO)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 7/ 2/2025 VIRTUS SOVERATO - SERSALE CALCIO 1975

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 7' del secondo tempo per la impraticabilità del terreno di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CITRARO FEDERICO	(REAL MONTEPAONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

EFIMOV PETR	(REAL MONTEPAONE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 19/ 2/2025

AMBROGIO DOMENICO (VIGOR CATANZARO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

DIACO GIUSEPPE	(NUOVA REAL SORRENTO)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 5/ 3/2025

LIVERI FABIO (VIGOR CATANZARO)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MINNITI FRANCESCO	(LUDOS VECCHIA MINIERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIRONE MASSIMILIANO	(FOLGORE CALCIO 1990)	TAGLIAFERRI MICHELE	(POLISPORTIVA G.SALERNO)
PAUROSO PASQUALE	(VIGOR CATANZARO)	BIANCO GIUSEPPE	(VIRTUS SOVERATO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPANA DOMENICO	(NUOVA REAL SORRENTO)	CONFORTI GIUSEPPE PIO	(NUOVA REAL SORRENTO)
ARENA LEONARDO	(TAURIANOVA ACADEMY)		

AMMONIZIONE (III INFR)

TALARICO MARCO ROCCO	(FOLGORE CALCIO 1990)	TURCO ANTONIO FRANCES	(NUOVA REAL SORRENTO)
CRETU DENIS IONUT	(ROGLIANO 1948)	TALARICO RINALDO	(ROGLIANO 1948)
VACCARO ANGELO	(SC ALESSANDRO ROSINA)	BRUNETTI GABRIELE	(TREBISACCE CALCIO)
ODOGUARDI LEONARDO	(TREBISACCE CALCIO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

COFONE ANDREA	(ACRI ACADEMY)	GERACE RAFFAELE	(AEK CROTONE)
MAMMOLITI GIUSEPPE	(C.S.P.R. 94)	CRISPNO JOSE MARIA	(REAL COSENZA)
BURLATO MATTEO	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)	FALABELLA LEONARDO	(TREBISACCE CALCIO)
VERCILLI PIETRO ANTONIO	(TREBISACCE CALCIO)	CRISTOFARO GIULIO ALDO	(VIGOR CATANZARO)
OULD SETTI ANAS	(VIGOR CATANZARO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

LOPEZ ADOLFO	(AEK CROTONE)	CAMPOLITI CHRISTIAN	(C.S.P.R. 94)
CAVALLO FRANCESCO	(C.S.P.R. 94)	MURDACA GIUSEPPE	(C.S.P.R. 94)
SPADAFORA MARCELLO	(POLISPORTIVA G.SALERNO)	CAPUTI GIANMARCO	(REAL COSENZA)
MURACA ALESSANDRO MARI	(REAL COSENZA)	LENTINI GIUSEPPE	(SC ALESSANDRO ROSINA)
DIODATI EMANUELE	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)	PERRI ALESSANDRO	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)
GRECO ROCCO	(TAURIANOVA ACADEMY)	VITALE ANTONIO	(VIRTUS SOVERATO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 7/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

TEDESCO MATTIA (GIOIOSA JONICA ASD)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLUCCIO FERDINANDO (ACADEMY ARDORE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NARDACCHIONE NICOLO	(ACADEMY ARDORE)	VIGLIANTI FRANCESCO	(ACADEMY ARDORE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CATALDO CHRISTIAN	(GIOIOSA JONICA ASD)	FILORAMO LUCA	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

ARONE BRUNO	(ACCURSI FOOTBALL ACADEMY)	POSTORINO GIULIO	(LUDOS VECCHIA MINIERA)
GALLO DAVIDE	(ROGLIANO 1948)	COCOZZA NICOLA	(SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

STAITI CARMELO	(ACADEMY ARDORE)	TUFO GIOVANNI PAOLO	(GIOIOSA JONICA ASD)
ROMANI LUCA EMANUELE	(POLISPORTIVA G.SALERNO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTELEONE GIROLAMO	(ACCURSI FOOTBALL ACADEMY)	LONGO PASQUALE	(CALCIO LAMEZIA)
TORCHIA STEFANO	(POLISPORTIVA LAMEZIA)	DE MARCO MARIO	(VAL GALLICO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 FOLGORE CALCIO 1990
Per avere propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco all'indirizzo dei giocatori della squadra avversaria una bottiglia d'acqua semipiena, senza colpire alcuno.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 19/ 2/2025

GRECO GIUSEPPE	(FOLGORE CALCIO 1990)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMPO GIOVANNI	(VIBONESE CALCIO S.R.L.)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARMONIA GABRIELE PIO	(DOMENICO FRANCO)

Per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE MARCO GENNARO	(ACRI ACADEMY)	FULLONE SALVATORE	(F.C. MONTALTO UFFUGO)
ARENA LEONARDO	(TAURIANOVA ACADEMY)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASDEA ALESSANDRO	(ACADEMY LAMEZIA)	ROMEO GABRIELE	(CITTANOVA CALCIO)
VINCI ORAZIO	(CITTANOVA CALCIO)	CHIMENTI CRISTIAN	(F.C. MONTALTO UFFUGO)
CIAMPA GIUSEPPE	(POLISPORTIVA D.CUTRO)	RUGIERO UGO ILIO	(SC ALESSANDRO ROSINA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

VIZZA FRANCESCO	(PRO COSENZA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SANTORO CRISTIAN	(ATLETICO F.SCICCHITANO)	CAVALIERE FRANCESCO ACHIL	(F.C. MONTALTO UFFUGO)
SINDONI ANTONIO	(GIOIESE 1918)	MAZZEI ALDO MATTIA	(PRO COSENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE SIBIO NICOLA	(ACADEMY LAMEZIA)	POENAR MARIO VIOREL	(CITTANOVA CALCIO)
MAFFEI JOSEPH	(DOMENICO FRANCO)	NARDONE FRANCESCO	(DOMENICO FRANCO)
PANEBIANCO MATTIA	(PRO COSENZA)	TOTEDA VINCENZO	(PRO COSENZA)
DEL VECCHIO EMANUEL	(REAL COSENZA)	BARBIERA ALAIN	(SC ALESSANDRO ROSINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ARMONIA GABRIELE PIO	(DOMENICO FRANCO)	GEMELLI TEODORO	(GIOIESE 1918)
LOPEZ RODRIGUEZ LUCA	(GIOIESE 1918)	DURSO GABRIELE	(PANTERE NERE CATANZARO)
ACHIK NAJD	(POLISPORTIVA D.CUTRO)	FORMOSA VINCENZO	(SC ALESSANDRO ROSINA)
BRUNETTI ANTONELLO	(TREBISACCE CALCIO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

MASTROIANNI ANTONIO	(ACADEMY LAMEZIA)	FORTUNATO CRISTIAN VINCEN	(ATLETICO F.SCICCHITANO)
PISCIONERI GIUSEPPE NICOLA	(C.S.P.R. 94)	GERACE AGOSTINO	(CITTANOVA CALCIO)
BETTOLINO FRANCESCO	(DOMENICO FRANCO)	RUCI SAMUELE	(DOMENICO FRANCO)
NEVES MATHEUS ANDREW	(ESPERANZA CATANZARO)	FALL BABACAR	(LUPI MARCELLINA)
SANDOLO SAMUEL	(LUPI MARCELLINA)	POLITELLI GABRIELE	(PANTERE NERE CATANZARO)
IACONETTI EUGENIO	(PRO COSENZA)	SAINATO GIANLUIGI	(TAURIANOVA ACADEMY)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

DELIBERE

Gara del 9/ 2/2025 VIGOR CATANZARO - CALCIO LAMEZIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che:

- al 27' del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro perché i dirigenti della società Vigor Catanzaro con tutti i componenti della panchina protestavano, offendevano e accerchiavano il direttore di gara a seguito di una decisione tecnica non condivisa;

- il sig, Papaleo Massimiliano, dirigente addetto all'ufficiale di gara, precedentemente ammonito per proteste veniva successivamente espulso per le offese rivolte all'arbitro;

- il sig. Papaleo Massimiliano dopo il provvedimento di espulsione invitava i propri calciatori ad abbandonare il terreno di gioco;

- l'intera squadra della Vigor Catanzaro si recava negli spogliatoi e nonostante gli inviti dell'arbitro a riprendere il gioco si rifiutava di proseguire l'incontro;

- pertanto la gara veniva sospesa definitivamente dall'arbitro;

visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.;

delibera

1) infliggere alla società Vigor Catanzaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) infliggere alla società Vigor Catanzaro la penalizzazione di UN punto in classifica;
3) infliggere alla società Vigor Catanzaro l'ammenda di € 80,00 per abbandono del terreno di gioco per protesta, su iniziativa dei propri dirigenti;
4) inibire il dirigente addetto all'ufficiale di gara della società Vigor Catanzaro, Sig, Papaleo Massimiliano, fino al 12/03/2025.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 60,00 ACADEMY ARDORE
Per avere propri giocatori dato luogo ad una rissa con i calciatori della squadra avversaria che causava la sospensione della gara per alcuni minuti.

€ 60,00 GIOIOSA JONICA ASD
Per avere propri giocatori dato luogo ad una rissa con i calciatori della squadra avversaria che causava la sospensione della gara per alcuni minuti.

€ 50,00 TAVERNA ACADEMY MONTALTO
Per aver consentito partecipazione a gara di soggetto non tesserato, con la qualifica di allenatore.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BOVA BRUNO (ACADEMY ARDORE)
Per ingresso abusivo in campo ed aver partecipato ad una rissa in campo che costringeva l'arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti.

MITTICA ALBERTO (GIOIOSA JONICA ASD)
Per avere, con il suo comportamento offensivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, provocato una rissa in campo che costringeva l'arbitro a sospendere l'incontro per alcuni minuti.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAVALLO MAIKOL	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)	STAGLIANO MATTEO	(VIGOR CATANZARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORELLI SALVATORE BRUNO (JUVENTUS CLUB A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAPA FABIO (VIRTUS SOVERATO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CATERISANO SANTINO (JUVENTUS CLUB A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

PROCOPIO FELIPE MOREIRA	(ACADEMY LAMEZIA)	DORIA FRANCESCO	(ESPERANZA CATANZARO)
GRECO GIOVANNI	(GIOIESE 1918)	MILANO MARCO	(SAMBIASE 2023)
ATTADIA GENNARO	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)	MATRANGA ALESSANDROPASQ	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)
LUCI CARMELO	(TAURIANOVA ACADEMY)	CHIAPPETTA THOMAS	(TAVERNA ACADEMY MONT.)
TERRIN GIUSEPPE	(UNION SIDERNO 2015)		

AMMONIZIONE (II INFR)

CLAUSI GIUSEPPE	(AEK CROTONE)	PARADISO FERNANDO	(CALCIO LAMEZIA)
CELESTE MARCO	(FOLGORE CALCIO 1990)	LO BIANCO FRANCESCO	(GIOIESE 1918)
SAULLE GIORGIO	(KENNEDY J.F. AQUILE)	DE VITA EUGENIO	(POLISPORTIVA G.SALERNO)
RICCARDI DAVIDE	(REAL COSENZA)	CRAPELLA FRANCESCO	(SAMBIASE 2023)
SESTITO LUCIANO	(VIGOR CATANZARO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

FORNAZAR MIRKO	(ACADEMY ARDORE)	MURDACA CHRISTIAN	(ACADEMY ARDORE)
STILO MATTEO	(C.S.P.R. 94)	TASSONE DAVIDE	(C.S.P.R. 94)
LOSARDO RAFFAELE	(DIGIESSE PRAIATORTORA)	FAZIO FRANCESCO	(FOLGORE CALCIO 1990)
PUNTURIERO MATTEO NICOLA	(GIOIESE 1918)	MAZZONE ROCCO PINO	(GIOIOSA MARINA)
SOFI PIETRO	(REGGINA 1914 A.S. ASD)	GROSSO LA VALLE MARIO	(SC ALESSANDRO ROSINA)
CAVALLO MAIKOL	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

SALLORENZO MATTEO (VIRTUS CORIGLIANO 2021)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MADEO FRANCESCO (VIRTUS CORIGLIANO 2021)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIGLIOTTI ALESSANDRO (POLISPORTIVA LAMEZIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SERGIO ANTONINO	(ROSARNESE)	REPICE NICCOLO PIO	(ROSSANESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

VIA FRANCESCO PIO	(ACADEMY ROSSANO)	MADEO FRANCESCO	(VIRTUS CORIGLIANO 2021)

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO FRANCESCO PIO	(ELISIR)	MASTROTA GABRIEL	(SPORT ACADEMY ALTO JONIO)
MINIO DAVIDE	(VIRTUS CORIGLIANO 2021)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/ 2/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CAIRO CORRADO (PLM MORRONE)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 27 FEBBRAIO 2025 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 gennaio 2025;
- visto ed esaminato il testo del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti *ex* art. 49, comma 1, lett. c), delle NOIF;
- attesa la necessità di stabilire i termini e le procedure per le società interessate all'eventuale sostituzione, prevista dall'art. 49, comma 1 lett. c)-Lega Nazionale Dilettanti delle NOIF, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

- di approvare il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti *ex* art. 49, comma 1, lett. c), delle NOIF nel testo di cui all'allegato A);
- di stabilire i termini e le procedure di cui all'allegato B) per le società interessate all'eventuale sostituzione, prevista dall'art. 49, comma 1 lett. c)-Lega Nazionale Dilettanti delle NOIF, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

REGOLAMENTO L.N.D. EX ART. 49, COMMA 1, LETT. C DELLE NOIF

A) Le nove squadre vincenti la finale dei play off di ciascun girone saranno inserite in una graduatoria finale sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:

- media punti in classifica di ciascuna squadra, al termine della *regular season* (stagione sportiva 2024/2025);
- alla squadra vincitrice la finale di Coppa Italia Serie D 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,50;
- alla squadra perdente la finale di Coppa Italia Serie D 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,25;
- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso "Giovani D valore" 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10;
- alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso "Giovani D valore" 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,05.

In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore posizione in classifica in ciascun girone al termine della *regular season.*

Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre *ex equo*, quella meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della *regular season.*

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

B) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui al punto A), l'organico non sia completato, si formerà una seconda graduatoria composta dalle nove squadre perdenti la finale dei play off di ciascun girone, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:

- media punti in classifica di ciascuna squadra, al termine della *regular season* (stagione sportiva 2024/2025);
- alla squadra vincitrice la finale di Coppa Italia Serie D 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,50;
- alla squadra perdente la finale di Coppa Italia Serie D 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,25;
- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso "Giovani D valore" 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10;
- alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso "Giovani D valore" 2024/2025, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,05.

In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore posizione in classifica in ciascun girone al termine della *regular season.*

Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre *ex equo*, quella meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della *regular season.*

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

ALL. B)

TERMINI E PROCEDURE PER LE SOCIETÀ INTERESSATE ALLA SOSTITUZIONE EX ART. 49, COMMA 1, LETT. C) DELLE NOIF

Le società interessate alla procedura di sostituzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. c)-Lega Nazionale Dilettanti delle NOIF, dovranno documentare, **entro il termine perentorio del 18 luglio 2025,** di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025 e presentare **entro il suddetto termine perentorio del 18 luglio 2025**, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La domanda alla FIGC deve essere corredata:

- da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo VI), lett. A), punti 6) e 7), lett. B) o lett. C) o lett. D); dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026.

La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026 unitamente alla tassa di iscrizione al medesimo campionato. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, della suddetta domanda di ammissione;
- dall'originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta o deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell'importo di euro 350.000,00, secondo i modelli-tipo di cui al Comunicato Ufficiale n. 153/A del 22 gennaio 2025 e le prescrizioni di cui al Titolo I), par. VI), lett. A), punti 2) e 3) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, nonché la validità della suddetta garanzia;
- dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione in Serie B, secondo le prescrizioni previste dal Titolo VI), lett. A), punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, della suddetta dichiarazione.

Inoltre, le società, entro il medesimo **termine perentorio del 18 luglio 2025**, devono depositare presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 aprile 2025 secondo le prescrizioni previste dal Titolo VI), lett. A), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10

gennaio 2025. Il Dipartimento Interregionale-LND deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. l'assolvimento del suddetto adempimento.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025 devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del **22 luglio 2025**.

La domanda verrà dichiarata inammissibile nell'ipotesi in cui la società non sia ammessa al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026.

Le decisioni in merito alle domande di sostituzione per la partecipazione al Campionato Serie C 2025/2026 saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 91/SGS del 07/02/2025

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2024/2025

Attività Nazionale Giovanile di Calcio a Nove

Under 13

FASI INTERREGIONALI

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2024/2025

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

A seguito delle iscrizioni pervenute e dello sviluppo dell'attività realizzata a livello territoriale, di seguito il numero di squadre che per ogni Regione saranno ammesse alla 1^ fase interregionale U13 FP Elite Stagione Sportiva 2024/2025:

ABRUZZO	1
BASILICATA	1
BOLZANO	1
CALABRIA	1
CAMPANIA	2
EMILIA ROMAGNA	5
FRIULI VG	1
LAZIO	4
LIGURIA	3
LOMBARDIA	6
MARCHE	2
MOLISE	1
PIEMONTE-VDA	3
PUGLIA	3
SARDEGNA	1
SICILIA	3
TOSCANA	3
TRENTO	1
UMBRIA	1
VENETO	5

Le società vincitrici che hanno acquisito il diritto di partecipare alla 1^fase interregionale dovranno essere comunicate al Settore Giovanile **entro il 14 aprile 2025** alle ore 12.00 all'indirizzo mail sgs.attivitadibase@figc.it

Le 48 squadre ammesse alla 1^ fase interregionale verranno suddivise in 16 gironi da 3 squadre che si incontreranno tra loro in un'unica giornata con la formula del triangolare secondo gli accoppiamenti di seguito indicati.

In caso di parità al termine della prima gara, la seconda gara sarà giocata dalla squadra prima nominata.

Le vincenti di ciascun gruppo della 1^ fase Interregionale dovranno essere comunicate entro il 05 Maggio 2025 alle ore 12.00 all'indirizzo mail sgs.attivitadibase@figc.it

1° FASE INTERREGIONALE

I raggruppamenti si svolgeranno tra **il 25 aprile e il 04 Maggio 2025**:

Gruppo 1 **Comitato Pilota Abruzzo**

1. ABRUZZO
2. MOLISE
3. PUGLIA *

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2024/2025

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

Gruppo 2 Comitato Pilota Puglia

1. BASILICATA *
2. PUGLIA *
3. PUGLIA*

Gruppo 3 Comitato Pilota Trento

1. BOLZANO
2. TRENTO
3. LOMBARDIA *

Gruppo 4 Comitato Pilota Lombardia

1. LOMBARDIA *
2. LOMBARDIA *
3. LOMBARDIA *

Gruppo 5 Comitato Pilota Lombardia

1. LOMBARDIA *
2. LOMBARDIA *
3. SARDEGNA *

Gruppo 6 Comitato Pilota Calabria

1. CALABRIA
2. CAMPANIA 1
3. CAMPANIA 2

Gruppo 7 Comitato Pilota Emilia Romagna

1. EMILIA ROMAGNA *
2. EMILIA ROMAGNA *
3. EMILIA ROMAGNA *

Gruppo 8 Comitato Pilota Emilia Romagna

1. EMILIA ROMAGNA *
2. EMILIA ROMAGNA *
3. MARCHE *

Gruppo 9 Comitato Pilota Marche

1. MARCHE *
2. UMBRIA
3. LAZIO *

Gruppo 10 Comitato Pilota Lazio

1. LAZIO *
2. LAZIO *
3. LAZIO *

Gruppo 11 Comitato Pilota Friuli-Venezia Giulia

1. FRIULI-VENEZIA GIULIA
2. VENETO *
3. VENETO *

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2024/2025

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

Gruppo 12 Comitato Pilota Veneto

1. VENETO *
2. VENETO *
3. VENETO *

Gruppo 13 Comitato Pilota Liguria

1. LIGURIA 1
2. LIGURIA 2
3. LIGURIA 3

Gruppo 14 Comitato Pilota Toscana

1. TOSCANA 1
2. TOSCANA 2
3. TOSCANA 3

Gruppo 15 Comitato Pilota Piemonte/V.Aosta

1. PIEMONTE VDA 1
2. PIEMONTE VDA 2
3. PIEMONTE VDA 3

Gruppo 16 Comitato Pilota Sicilia

1. SICILIA 1
2. SICILIA 2
3. SICILIA 3

***** L'assegnazione dei gironi di appartenenza delle partecipanti contrassegnate con "*" terranno conto del principio di viciniorità delle squadre qualificate alla fase interregionale

2^ FASE INTERREGIONALE

Le 16 squadre vincenti di ciascun gruppo della 1° fase Interregionale saranno suddivise in 4 gruppi da 4 squadre. **Le prime classificate di ogni gruppo accedono alla fase finale Nazionale**. I raggruppamenti si svolgeranno nelle modalità e nelle date di seguito indicato:

Gruppo A 10/11 Maggio 2025

1. Vincente gruppo 4
2. Vincente gruppo 5
3. Vincente gruppo 13
4. Vincente gruppo 15

Gruppo B 10/11 maggio 2025

1. Vincente gruppo 3
2. Vincente gruppo 11
3. Vincente gruppo 12
4. Vincente gruppo 14

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2024/2025

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A NOVE

Gruppo C 17/18 maggio 2025

1. Vincente gruppo 7
2. Vincente gruppo 8
3. Vincente gruppo 9
4. Vincente gruppo 10

Gruppo D 17/18 maggio 2025

1. Vincente gruppo 1
2. Vincente gruppo 2
3. Vincente gruppo 6
4. Vincente gruppo 16

FINALE NAZIONALE

La Fase Finale Nazionale, è prevista il 30/31 Maggio 2025 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI)

Le Modalità di svolgimento della fase finale Nazionale saranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale.

La Giustizia Sportiva è demandata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale organizzatore.
I Referti gara devono essere inviati agli organi competenti entro le 24 ore successive alla gara.
Secondo quanto previsto dal regolamento della competizione le ammonizioni che non comportino squalifica, vengono azzerate al termine di ciascuna fase del Torneo e quindi prima delle Fasi Interregionali e prima della Fase Finale Nazionale.
Per quanto riguarda ulteriori aspetti regolamentari si rimanda al CU n° 07 SGS del 05/08/2024

Pubblicato in Roma il 07/02/2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 92 del 11/02/2025

RISULTATI, CLASSIFICHE E CALENDARIO GARE FASE PRELIMINARE

TORNEO "CALCIO+15" PER SELEZIONI TERRITORIALI U15 FEMMINILE 2025

In allegato si pubblicano i Risultati e le relative classifiche della Fase Preliminare del "Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile".

PUBBLICATO IN ROMA IL 11/02/2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Risultati e Classifiche Fase Preliminare "Torneo CALCIO+15 2025 per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile"

Di seguito si pubblicano i risultati e le relative classifiche delle gare del Torneo per Selezioni Territoriali U15 Femminile, per i rispettivi gironi, con determinazione delle squadre qualificate alla Fase Finale.

A. Risultati delle gare del 22 gennaio e del 9 febbraio 2025

GIRONE 4 **Area SUD-EST, 22 Gennaio 2025**

Gara 1:	**GRAN SASSO – MAGNA GRECIA**	**1-7**
Gara 2:	**APULO LUCANIA – GRAN SASSO**	**4-1**
Gara 3:	**APULO LUCANIA – MAGNA GRECIA**	**0-1**

GIRONE 5 **Area CENTRO NORD, 9 Febbraio 2025**

Gara 1:	**VIA EMILIA – ETRUSCO SABINA**	**4-0**
Gara 2:	**ADRIATICA - ETRUSCO SABINA**	**5-1**
Gara 3:	**ADRIATICA – VIA EMILIA**	**0-4**

GIRONE 6 **Area NORD-EST, 9 Febbraio 2025**

Gara 1:	**DOLOMITI – LE SERENISSIME**	**3-10**
Gara 2:	**TERRE DI NORD EST – DOLOMITI**	**4-1**
Gara 3:	**TERRE DI NORD EST – LE SERENISSIME**	**1-6**

B. Classifiche

GIRONE 4

Magna Grecia	6	punti
Apulo Lucania	3	
Gran Sasso	0	

GIRONE 5

Via Emilia	6	punti
Adriatica	3	
Etrusco Sabina	0	

GIRONE 6

Le Serenissime	6	punti
Terre di Nord Est	3	
Dolomiti	0	

Si qualificano alla fase nazionale le seguenti Selezioni Territoriali U15 Femminili:
MAGNA GRECIA, VIA EMILIA e LE SERENISSIME
che raggiungono le già qualificate **TAURINENSE, LONGOBARDA e ETRUSCO SABINA**

C. **GIUSTIZIA SPORTIVA**

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, nella seduta del 11/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari

GARE DEL 22 GENNAIO 2025

A CARICO DI CALCIATRICI

NON ESPULSE DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)
- ROSSI FEDERICA (GRAN SASSO)

GARE DEL 9 FEBBRAIO 2025

A CARICO DELLE CALCIATRICI

ESPULSE DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a PONZO ANITA (ETRUSCO SABINA)

NON ESPULSE DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)
- GELIC MARTA (TERRE DI NORD EST)
- PRUGNOLI GILDA (ADRIATICA)
- MANDOLINI GINEVRA (ADRIATICA)

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 93 del 12/02/2025

Regolamento Fase Finale
"Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile - 2024/2025"

In allegato si pubblica il Regolamento della Fase Finale del "Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile".

PUBBLICATO IN ROMA IL 12/02/2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stagione Sportiva 2024 – 2025

Regolamento Fase Finale "CALCIO+15"
"Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile"

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Torneo "Calcio+15" per Selezioni Territoriali Femminili, a cui partecipano giovani calciatrici secondo quanto specificato ai punti 1, 2, 3 e 9 del presente Regolamento.
Alla fase finale prendono parte le 6 Selezioni Territoriali risultate vincitrici al termine dei raduni della fase preliminare interregionale.
La fase finale avrà luogo dal 13 al 16 febbraio a Tirrenia (PI).

1. Formazione delle Selezioni

Ciascuna Selezione sarà composta da 18 calciatrici e 6 persone componenti lo staff tecnico, oltre l'eventuale autista, i cui costi di soggiorno (dal pranzo di giovedì 13 febbraio al pranzo di domenica 16 febbraio) saranno a carico del Settore Giovanile e Scolastico. Per la formazione delle Selezioni potranno essere utilizzate calciatrici che svolgono attività in qualsiasi campionato/torneo ufficiale, purché siano regolarmente tesserate per la FIGC (es. nel Campionato Nazionale U15 Femminile o in attività ufficiali miste con i ragazzi, Giovanissimi o Esordienti, o anche se in società appartenenti al Dipartimento di Calcio Femminile o a Leghe Professionistiche di Serie A, B o Lega Pro).

Le Selezioni così composte alloggeranno presso il seguente CPO di Tirrenia, vione del Vannini snc, Tirrenia (PI), ad eccezione della Selezione Taurinense che alloggerà presso il seguente Hotel:

Hotel Bristol Via delle Felci, 38, Tirrenia (PI)

Lo staff tecnico dovrà essere così composto:
- 1 Team Manager
- 1 Tecnico quale Selezionatore
- 1 Collaboratore tecnico o organizzativo
- 1 Psicologo
- 1 Medico
- 1 Fisioterapista

2. Elenco delle calciatrici

Ciascuna Selezione partecipante, entro la data di inizio della Fase Finale, dovrà inviare allo scrivente Settore:

- ✓ l'elenco delle calciatrici convocate per il Torneo, indicando nome, cognome, data di nascita, Società di appartenenza;

- ✓ la composizione dello staff tecnico della Selezione, indicando nome, cognome, data di nascita, ruolo e qualifica di ciascuno.

3. Limiti d'età

Potranno far parte della Selezione le ragazze nate dall'1.1.2010 al 31.12.2011, con le seguenti limitazioni:
- le ragazze nate nel 2010 non potranno essere in numero superiore a 10 (dieci)
- la partecipazione delle giovani calciatrici nate nel 2012 sarà consentita solo per esigenze motivate specificatamente autorizzate dal Settore Giovanile e Scolastico

Gli Arbitri, che dirigeranno le gare, prima di dare inizio ad ogni gara, dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione in originale corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori".

4. Modalità di svolgimento

Le gare si articolano con incontri tra 9 calciatrici per squadra, in un campo di dimensioni ridotte.
A tal proposito, si ricordano brevemente alcune norme regolamentari specifiche per il gioco 9c9:

- ✓ **rimesse laterali**: con le mani (come da regolamento ufficiale)
- ✓ **rimesse dal fondo**: con palla a terra all'interno dell'area di rigore
- ✓ **retropassaggio al portiere**: non è concesso al portiere prendere la palla con le mani dopo retropassaggio effettuato con i piedi da una propria compagna (come da regolamento ufficiale)
- ✓ **fuorigioco**: viene sanzionato dalla linea di metà campo

Il Torneo prevede la formazione di due gironi composti ciascuno da 3 squadre, prevedendo incontri di sola andata con formula "all'italiana".

Al termine delle gare alle squadre vengono assegnati n°3 punti in caso di vittoria, n°1 punto di caso di pareggio e n°0 punti in caso di sconfitta.
In ogni caso, le due squadre che hanno dato vita al confronto, al termine della gara effettueranno i tiri di rigore, nel rispetto delle vigenti norme federali, che verranno calciati potendo utilizzare le 18 calciatrici iscritte in lista.
L'esito dei tiri di rigore verrà considerato solo per determinare la graduatoria finale nel caso vi siano due o più squadre a parità di classifica e secondo quanto indicato nel comma successivo.

Per l'occasione, nel calendario delle gare è stata inserita una ulteriore gara per ciascuna squadra che coinvolgerà le due squadre a riposo di ciascun girone. Tale confronto sarà realizzato formando squadre miste con ragazze di entrambe le selezioni coinvolte.
Risulterà vincitrice del girone la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti in classifica. In caso di parità tra due o più squadre verranno considerati, in ordine, i seguenti parametri:

1. esito degli scontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti, non tenendo conto dell'esito dei tiri di rigore;
2. esito dei tiri di rigore (considerando le sole squadre a parità di punti);
3. nel caso di tre squadre a pari merito:
   a. classifica "avulsa" senza considerare i calci di rigore
   b. classifica "avulsa" considerando l'esito dei calci di rigore
4. maggior numero di società di provenienza delle giovani calciatrici;
5. maggior numero di "Green Card" conseguite (vedi punto 8);
6. classifica disciplina;
7. sorteggio.

Determinazione delle gare di finale
Al termine delle gare del girone, la graduatoria finale determinerà gli accoppiamenti per lo svolgimento delle gare di finale, prevedendo infatti che la prima classificata del girone disputi la finale per il 1°-2° posto del Torneo.
La seconda classificata disputerà la finale del 3°-4° posto.
La terza classificata disputerà la finale per il 5°-6° posto.

Gare di finale
Al termine della gara risulterà vincitrice la Selezione che avrà totalizzato il maggior numero di reti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari delle finali 5°-6° e 3°-4° posto si procederà direttamente all'esecuzione dei calci di rigore, nel rispetto delle vigenti norme federali.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari della finale 1°-2° posto, si procederà alla disputa di due tempi supplementari della durata di 5' ciascuno.
Nel caso in cui sussista ancora parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, nel rispetto delle vigenti norme federali.

5. Durata delle gare, tempi di gioco e Time-out

Viste le modalità di svolgimento del Torneo (vedi punto 4), ciascuna gara avrà la durata complessiva di 75', prevedendo la suddivisione in tre tempi di 25' ciascuno.
Eventuali tempi supplementari avranno la durata complessiva di 10', suddivisi in due frazioni della durata di 5' ciascuna, **verranno considerati la prosecuzione del terzo tempo di gioco**.

Durante ogni tempo di gioco, salvo i tempi supplementari, ciascun tecnico ha l'opportunità di richiedere un time-out della durata di 1'. Tale richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento purché il gioco sia fermo e la squadra che lo richiede si trovi in possesso palla nella propria metà campo.

6. Dimensioni del campo di gioco, delle porte e dei palloni

- ✓ Il **campo di gioco** avrà le seguenti dimensioni minime/massime:
  Lunghezza: tra i 60 e i 75 mt. **Larghezza**: tra i 40 e 55 mt.

- ✓ **L'area di rigore**, di forma rettangolare, dovrà avere le seguenti misure:
  Larghezza mt. 33 **Lunghezza** mt 16,50

- ✓ Il **calcio di rigore** dovrà essere calciato da una distanza di mt. 9

Le porte saranno di dimensioni ridotte della misura di mt. 6 x 2.
I palloni saranno di misura ridotta, convenzionalmente identificabili con il numero "4".

7. Sostituzioni delle calciatrici

Tutte le calciatrici iscritte in lista dovranno prendere parte obbligatoriamente alla gara, partecipando ad almeno un tempo dei primi due.
Pertanto:

- nel primo tempo le calciatrici schierate in campo non potranno essere sostituite, se non per validi motivi di salute;
- nel secondo tempo tutte le calciatrici iscritte nella lista-gara che non hanno preso parte al primo tempo di gioco, dovranno entrare in campo e non potranno più essere sostituite, se non per validi motivi di salute. Sarà possibile sostituire le eventuali calciatrici che hanno partecipato alla prima frazione di gara;
- nel terzo tempo di gioco sarà possibile scegliere liberamente la formazione da schierare, ricordando la possibilità di effettuare fino a **nove** sostituzioni, purché effettuate a gioco fermo.

In sintesi, il numero di sostituzioni non supera il numero massimo di nove per ciascuna frazione di gara, durante le quali chi esce dal campo non può più prendere parte alla medesima frazione di gioco, fatti salvi i casi di infortunio in cui viene consentita comunque la sostituzione anche nel caso in cui il numero di sostituzioni sia stato raggiunto oppure nel caso in cui fosse necessario far rientrare una ragazza già sostituita.
Qualora non venisse osservata tale norma si provvederà a determinare d'ufficio il risultato della gara.

I tempi supplementari ed eventuali calci di rigore verranno considerati prosecuzione del terzo tempo di gioco. Per cui chi termina il terzo tempo deve iniziare il primo tempo supplementare, eventuali cambi potranno essere effettuati nell'ambito delle 9 sostituzioni previste nel terzo tempo.
I calci di rigore dovranno essere calciati dalle 9 calciatrici rimaste in campo. Il portiere utilizzato sarà quello rimasto in campo.

8. Green Card

Anche in questa attività, come indicato nel CU n° 1 della corrente stagione sportiva, è prevista la possibilità di assegnare le "Green Card" per particolari gesti di "Fair Play" verso compagni, avversari, direttore di gara e/o pubblico.
Il Direttore di Gara valuterà gli atteggiamenti che evidenzino manifestazioni di gioco onesto e leale (Fair Play), relative sia al singolo che alla squadra. Le "Green Card" assegnate verranno indicate sul referto arbitrale, specificando la motivazione dell'assegnazione.

9. Idoneità alla pratica sportiva

Tutte le ragazze partecipanti ai Tornei dovranno **essere in possesso dell'idoneità alla pratica sportiva per l'attività agonistica**, come espresso nel CU n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico e previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., **i cui certificati dovranno essere portati al seguito della Selezione.**

10. Arbitraggio delle gare e assistenti dell'arbitro

Le gare saranno dirette dagli arbitri della Sezione A.I.A. competente territorialmente, coadiuvati da assistenti di linea di parte delle due Selezioni. Tale ruolo dovrà essere occupato, preferibilmente, dalle giovani calciatrici a disposizione del tecnico, le quali avranno comunque la possibilità di prendere parte alla gara (vedi CU n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico).

11. Giustizia Sportiva

Per quanto concerne le norme disciplinari, la giustizia sportiva è esercitata dagli Organi Disciplinari Centrali del Settore Giovanile e Scolastico.
Tuttavia si ritiene necessario rendere note le seguenti procedure:

1. l'eventuale espulsione di una calciatrice nel corso di una qualsiasi gara comporta la squalifica automatica;

2. l'eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara, non comporta la squalifica automatica, in deroga a quanto previsto dall'art. 19, comma 10 del C.G.S.;

3. in deroga a quanto previsto dall'art. 21 comma 1 del CGS e dall'art. 137 comma 2, le sanzioni che comportano la squalifica di calciatrici e tecnici, tranne i casi previsti dal punto precedente, devono essere scontate in tutto o in parte nella eventuale gara successiva della Fase Finale oppure in Campionato;

4. le calciatrici che, durante la fase finale, incorrono in due ammonizioni, anche di diversa indole, saranno squalificate per una gara;

5. Le ammonizioni comminate nella fase eliminatoria, che non comportino squalifica, vengono azzerate prima fase finale nazionale.

Dato il carattere a rapido svolgimento delle manifestazioni, le decisioni assunte dal Giudice Sportivo sono inappellabili.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento di Giuoco e del Comunicato Ufficiale n°1 e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico.

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Programma Generale e Calendario Gare
Fase Finale "CALCIO+15"

"Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile"

Di seguito si indica il programma generale e il calendario gare:

Giovedì 13 febbraio 2025

Entro le ore 12.00: Arrivo Selezioni presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI):

Ore 14,00 Riunione Tecnica
(Capitano e Vice Capitano, Tecnico e Dirigente di ciascuna selezione)

I gironi sono così composti:

Girone A:	**Girone B:**
A – Via Emilia	D – Le Serenissime
B – Longobarda	E – Tirrenica
C - Taurinense	F – Magna Grecia

*Tutte le gare si disputeranno presso il **Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI), Vione Vannini snc, Tirrenia (PI)**, nei seguenti giorni ed orari:*

Giovedì 13 febbraio 2025 *(1^ giornata)*

ore 15,00 -	Gara 1	Girone A – **VIA EMILIA - LONGOBARDA**
ore 16,30 -	Gara 2	Girone B **- LE SERENISSIME** –**TIRRENICA**
ore 18,00 -	Gara 3	**TAURINENSE** – **MAGNA GRECIA (Gara mista)**

Venerdì 14 febbraio 2025 *(2^ giornata)*

ore 14,30 -	Gara 4	Girone B – **MAGNA GRECIA - Perdente o prima nominata gir. B**
ore 16,00 -	Gara 5	Vincente o seconda nominata di ciascun girone (Gara mista)
ore 17,30 -	Gara 6	Girone A – **TAURINENSE** – **Perdente o prima nominata gir. A**

Sabato 15 febbraio 2025 *(3^ giornata)*

ore 09,00 -	Gara 7	Perdente o prima nominata di ciascun girone (Gara mista)
ore 10,00 -	Gara 8	Girone B – **MAGNA GRECIA** – **Vincente o seconda nominata gir. B**
ore 12,00 -	Gara 9	Girone A – **TAURINENSE** – **Vincente o seconda nominata gir. A**

Domenica 16 febbraio 2025 (Finali)

ore 9,00 -	Gara 10	**Finale 5°-6° posto**
ore 9,00 -	Gara 11	**Finale 3°-4° posto**
ore 10,30 -	Gara 12	**Finale 1°-2° posto**

A seguire, pranzo e rientro nelle proprie sedi

PS - Il Programma sopra esposto potrebbe subire variazioni qualora motivi di carattere organizzativo lo rendano necessario

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE SGS N°94 del 12/02/2025

ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI

A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n°1 2024/2025 del Settore Giovanile e Scolastico, relativamente ai criteri per organizzare raduni di selezione e/o a sottoporre a prova i giovani calciatori si riporta l'elenco delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la stagione sportiva 2024/2025 ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai nati nel 2008 fino ai nati nel 2012 e non per i nati nel 2013) residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno, e/o a Sottoporre a Prova giovani calciatori/calciatrici, nelle limitazioni specificatamente previste ai sensi del citato Comunicato.

A) ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE

Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, sono autorizzate come segue:

1. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non nati nel 2013) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

ALTO ADIGE
FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL

CAMPANIA
BENEVENTO CALCIO SRL
GELBISON SSD ARL

CALABRIA
US CATANZARO 1929 SRL

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA FC 1909 SPA
CESENA FC SRL
FC FORLI SSD A RL
MODENA FC 2018 SRL
PARMA CALCIO 1913 SRL
SSDARL RAVENNA FC 1913
US SASSUOLO CALCIO SRL
SPAL SRL

FRIULI VENEZIA GIULIA
CJARLINS MUZANE SSDARL
DONATELLO SSD SRL
US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL
UDINESE CALCIO SPA

LAZIO
FROSINONE CALCIO SRL
SS LAZIO SPA
AS ROMA SRL
SS ROMULEA SSDARL

LIGURIA
GENOA CRICKET AND FC SPA
UC SAMPDORIA SPA
SPEZIA CALCIO SRL
VIRTUS ENTELLA SRL

LOMBARDIA
ASD ACCADEMIA PAVESE SAN GENESIO
UC ALBINOLEFFE SRL
AC ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD
ALCIONE MILANO SSD A RL
US ALDINI SSDARL
ATALANTA BC SRL
ASD AURORA SERIATE 1967
BARONA SPORTING 2971 SSDARL
ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SSDARL
ASD CALCIO BRUSAPORTO
ASD CALCIO CANEGRATE
US CALCIO GORLE ASD
CALCIO LECCO 1912 SRL
USD CARAVAGGIO SSDRL
USD CASALPUSTERLENGO 1947
ASD GSO CASTELLO CITTA' DI CANTU'
SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985
US CREMONESE SPA
FERALPISARLO' SRL
FOOTBALL CLUB MILANESE 1902 SSD ARL
ASD FIORENTE 1946 COLOGNOLA
ASD FOOTBALL AMBIVERE
SS FRANCO SCARIONI 1925 SSDARL
ASD GUSSAGO CALCIO 1981
FC INTERNAZIONALE MILANO SPA
ASD LALLIO CALCIO
AC LEON SSD ARL
ACD MACALLESI 1927
SSD MAPELLO ARL
AC MILAN SPA
AC MONZA SPA
OLYMPIC MORBEGNO SSD ARL
ASD FC PARABIAGO
AC PAVIA 1911 SSDARL
US PERGOLETTESE 1932 SRL
REAL CALEPINA FC SSDARL
ASD REAL MEDA CF
AC RENATE SRL
ASD SANT'ANGELO
ACD SEDRIANO
AS TICINIA ROBECCHETTO
SSD TRITIUM CALCIO 1908 ARL
ASD VIGOR MILANO
VILLA VALLE SSDARL

MARCHE
US ANCONA SRL
CALCIO ATLETICO ASCOLI SSDRL

PUGLIA
ASD NICK CALCIO BARI
ASD SOCCER TRANI
ASD UNO DI NOI

PIEMONTE/V.AOSTA
ASD BIELLESE 1902
JUVENTUS FC SPA
AC PALAZZOLO 1913 SSDARL
TORINO FC SPA

SARDEGNA
CAGLIARI CALCIO SPA
TORRES SRL

TOSCANA
ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959
CARRARESE CALCIO 1908 SRL
ACF FIORENTINA SRL
EMPOLI FBC SPA
PISA SPORTING CLUB SRL
ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

VENETO
FC ARZIGNANO VALCHIAMPO
CALCIO MONTEBELLUNA SRL
CALCIO PADOVA SPA
ASD GIORGIONE 1911
SSD GODIGESE ARL
SSD HELLAS VERONA WOMEN ARL
HELLAS VERONA FC SPA
AC MESTRE SSDARL
FC LEGNAGO SALUS SRL
LIVENTINAOPITERGINA NEXTG SSDARL
TREVISO FBC 1993 SSDRL
FC UNION PRO 1928 SSDARL
LR VICENZA SPA
ASD VILLAFRANCA VERONESE
ASD VITTORIO FALMEC SM COLLE

2. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non nati nel 2013) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

LOMBARDIA
ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO
SC ROVELLASCA 1910 VB ASD

SICILIA
FC TRAPANI 1905 SRL

3. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2014, ma non nati nel 2015) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

FRIULI VENEZIA GIULIA
ASD FIUMICELLO 2004
ASD SAN LUIGI CALCIO

LAZIO
SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL

LOMBARDIA
USD ACADEMY CASATESE MERATE
AC ARDOR LAZZATE
AZZANO CALCIO ASD
FCD BULGARO
ASD CALCIO CARUGATE 1946
AD CALCIO MARIO RIGAMONTI
USD CASTELLANZESE 1921
CENTRO SCHIAFFINO 1988 SSDARL
ASD CENTRO SCHUSTER
POL. D. CITTÀ DI SEGRATE
CLUB MILANO SSDARL
SCD COLICODERVIESE
AC CREMA 1908 SSDARL
MILANO FOOTBALL ACADEMY SSDARL
USD SCANZOROSCIATE CALCIO
ASD SPERANZA AGRATE
VARESINA SPORT CV SSDARL
USD VISCONTINI

PIEMONTE
SSD BUSCA 1920 ARL
GSD VOLPIANO PIANESE

TOSCANA
FC FORNACETTE CASAROSA ASD

VENETO
ACD ALBA BORGO ROMA
ACD CAMPODARSEGO
AC ESTE SSDARL
PADOVA FOOTBALL ACADEMY SSDARL
UNITED BORGORICCO CAMPETRA SSDARL

4. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non i nati nel 2013) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

BASILICATA
POTENZA CALCIO SRL

CALABRIA
SEGATO SSDARL

CAMPANIA
US SALERNITANA 1919

EMILIA ROMAGNA
AC CARPI SRL
RIMINI FC SRL

FRIULI VENEZIA GIULIA
POLISPORTIVA TAMAI ASD

LAZIO
ASD CLUB OLIMPICO ROMANO

LOMBARDIA
ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA
ERACLE SPORT FC SSDRL
AC MAZZO 80 SSDARL
ROZZANO CALCIO SSD SRL
GS VILLA SSDARL

MOLISE
CAMPOBASSO FC SRL

PUGLIA
ASD AVANTI ALTAMURA
USD CITTA' DI FASANO

ASD COSMANO SPORT
GIOVANI CRYOS SSDARL
ASD RED BOYS
US SAN VITO
ASD UNITI PER CERIGNOLA
VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO SSDARL

PIEMONTE
FC PRO VERCELLI 1892 SRL

SICILIA
ASD ACADEMY PANORMUS S. ALFONSO
ASD JONIA CALCIO FC

TOSCANA
US GROSSETO 1912 SSARL
US ORBETELLO ASD
ASD VALLE DI OTTAVO

TRENTINO
AC TRENTO 1921 SRL

VENETO
CALCIO SANDONA' 1922 SSDRL
SSDARL CITTA' DI BASSANO
DOLOMITI BELLUNESI SSDARL
ACD JESOLO
MONTORIO FC SSDARL

5. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non i nati nel 2013) e i 14 anni (ovvero fino ai nati nel 2010, ma non i nati nel 2011), residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

VENETO
VENEZIA FOOTBALL ACADEMY SSDARL

Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1, lettera c) del Comunicato Ufficiale della FIGC n°140/A s.s. **2023/2024**, e successive integrazioni, relativi al rilascio delle Licenze Nazionali **2024/2025** (*"…impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione…"*), ha concesso una **autorizzazione *parziale***, limitata alla possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non i nati nel 2013) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione sportiva 2024/2025.

Le società a cui viene concessa la suddetta "Autorizzazione parziale" sono le seguenti:

CAMPANIA
SS JUVE STABIA SRL

MARCHE
VIS PESARO DAL 1898 SRL

PUGLIA
SSC BARI SPA

VENETO
CALCIO CALDIERO TERME SRL
UNION CLODIENSE CHIOGGIA FC SRL
VENEZIA FC SP
VIRTUS VERONA SRL

6. Le Società autorizzate solamente all'organizzazione di raduni per giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non ai nati nel 2013) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

CAMPANIA
POL. D. BOYS MELITO
ASD CANTERA NAPOLI
ASD REAL CASAREA
SSDRL POL. SANTA MARIA CILENTO

TOSCANA
ASD SAN GIULIANO FC

UMBRIA
AC PERUGIA CALCIO SRL

Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione ad organizzare raduni di selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori qualora non siano rispettati i requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 10/07/2024.

Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera "c" e "d", paragrafo "Provini presso le Società", di cui al Comunicato Ufficiale n°1 della corrente stagione sportiva, dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti:

mail sgs.attivitadibase@figc.it

PUBBLICATO A ROMA IL 12 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 6 – 2025

Oggetto: Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 36/2021 In materia di lavoro sportivo – Artt. da 25 a 38 –

Si riporta, di seguito, il testo aggiornato al 31 dicembre 2024, degli artt. da 25 a 38 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, recanti disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Le norme di modifica ed integrative succedutisi nel tempo sono riportate in calce ai singoli commi, in corsivo.

Art. 25 – Lavoratore sportivo

1 -É lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonchè a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite, anche Paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali *(comma modificato dall'art.13, comma 1, lett.a), del d.lgs. n. 163 del 5 ottobre2022 e dall'art.1, comma 17, lett. a), del d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023)*

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di verifica dello sport *(comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2023)*

1-ter-Le mansioni necessarie, oltre quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportive, sono approvate con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competeneza entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente (*comma inserito dall'art. 1, comma 17, lett. b), del d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023)*
(Circolare LND n. 55 del 26 febbraio 2024)
Sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato il ***DPCM del 22 gennaio 2024****, firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel quale sono elencate le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive di cui all'art. 25, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 36, del 28 febbraio 2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche Paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.*

Come è noto, l'art. 25 del decreto n. 36/2021, definisce, al comma 1, le seguenti figure di lavoratore sportivo: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Nel successivo comma 1-ter, viene stabilito che, oltre alle predette figure, sono considerati lavoratori sportivi i soggetti, tesserati ex art. 15 del decreto n. 36, che svolgono, dietro corrispettivo, a favore delle FSN, delle DSA, anche paralimpiche, degli EPS, le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, risultanti da un elenco, che entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM -, che tiene conto delle comunicazioni effettuate dalle FSN e dalle DSA al Dipartimento per lo Sport per il tramite del CONI e del CIP.
Come previsto dall'art.37 del decreto n. 36/2021, non sono considerati lavoratori sportivi i soggetti che svolgono attività amministrative-gestionali e i professionisti iscritti all'Albo di competenza.
Per quanto riguarda la FIGC, le mansioni disciplinate dalle NOIF, dai Regolamenti della LND, del Settore Tecnico, del Settore Giovanile e Scolastico, dai Criteri Sportivi Organizzativi, dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, che, pertanto , sono classificabili di "lavoro sportivo", sono le seguenti: ***Collaboratori nella gestione sportiva delle società, dirigente accompagnatore, dirigente addetto agli arbitri, football social responsability officer, responsabile Settore giovanile, osservatore, match analyst, dirigenti con funzioni tecniche, dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo, docenti formatori sportivi, omologatori dei campi da gioco (cd. fiduciari e vice fiduciari dei campi), accompagnatori dei minori, delegato alla gestione dell'evento, delegato ai rapporti con la tifoseria o supporter liaison officer, disability access officer e addetti antidoping (cd. chaperone).***

2.Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/23).*

3.Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto *(comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22)*

3-*bis*. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni Benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente (*comma inserito dall'art. 1, comma 17, punto 2, lett, c), d. lgs. n. 120/2023).*

4.ABROGATO (*art.13, c. 1, lett. e), d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163).*

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6.I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Associazioni Benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della Società Sport e Salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari** di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente Decreto e preveda il versamento di un corrispettivo ***superiore all'importo complessivo di euro 5.000,00 annui***, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-*bis* e 8-*ter* e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, quando espleta la propria attività istituzionale, e ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate o sotto la loro egida *(comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22, poi sostituito dall'art. 13, comma 17, lett. d), d.lgs. n. 120/23 e da ultimo modficato dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.l. 31/5/24, n.71, conv. L. n. 106 del 29 luglio 24) -*

(Circolare LND n. 40 dell'8 gennaio 2024)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani, recante parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuito al personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Il decreto – art. 1 – individua i parametri sulla base dei quali le Amministrazioni Pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita di cui al D. Lgs. n. 36/2021, da parte dei dipendenti pubblici.

Le condizioni per rilascio dell'autorizzazione – art. 2 – da parte delle Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro sono duplici e devono, come prevede il comma 5 dell'art. 2, sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

La prima condizione – comma 1, lett. a) – è l'assenza di cause di incompatibilità di diritto che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate.

Altra condizione – comma 1, lett. b) – è l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'Amministrazione.

Il comma 2 dell'art. 2 prevede che l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

L'attività autorizzata – comma 3 - in relazione ai tempi di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è

assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le Amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno - comma 4 - verifica che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

(***Circolare LND n. 17 del 1° agosto 2024)*** *- L'art. 3 del D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, conv. in L. n. 106 del 29 luglio 2024, che sostanzialmente non è stato modificato in sede di conversione**,** reca misure urgenti in materia di **lavoro sportivo** modificando parzialmente l'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 53, comma 2, del TUIR e gli artt. 25 e 29 del d. lgs. n. 36 del 2021.*

Il comma 1 apporta modifiche all'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

*Con la lett. a) del comma 1, **viene inserita** al comma 6 dell'art. 53 del d. lgs. n. 16/2001, – che esclude dalla incompatibilità alcune prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (collaborazione a giornali, riviste, convegni, incarichi sindacali, ecc.), la **lettera f-ter** che consente le prestazioni di lavoro sportivo da parte dei dipendenti delle PP. AA., fino all'importo complessivo di 5.000,00 euro annui, sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista nell'assetto già vigente in tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo.*

*Il comma 6 in argomento, così come modificato con la norma introdotta dal d. l. n. 71 del 31 maggio 2024, prevede, pertanto, che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche possono prestare, in qualità di **volontari,** la propria attività nell'ambito degli Enti sportivi – ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, anche Paralimpici, CONI, CIP e Società Sport e Salute S.p.A. – fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi, a essi si applica il regime previsto per le prestazioni dei volontari di cui all'art. 29, comma 2. Il terzo periodo dello stesso comma 6, modificato con la lett. a) del comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71, stabilisce che qualora l'attività del presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi dello stesso d. lgs. n. 36/2021, e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore alla soglia dei 5.000,00 euro annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni della richiesta. Decorso il termine suddetto, se non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.*

*La successiva lett. b), integra il comma 11, del medesimo art. 53, inserendo - dopo il primo periodo, che prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al precedente comma 6, sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente - **un altro periodo** che prevede che per le prestazioni di **lavoro sportivo** le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i **30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento,** in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.*

All'art. 53, comma 2, del TUIR, è abrogata la disposizione recata dalla lettera a), che qualifica i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa, assimilabili ai redditi di lavoro autonomo. L'abrogazione porta a ritenere che i compensi corrisposti dalle ASD/SSD per attività di lavoro sportivo autonomo non esercitato abitualmente, quali quelle rese da soggetti che effettuano le mansioni previste dai regolamenti tecnici in modo occasionale, dovrebbero essere inquadrate tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l, del TUIR.

6-*bis*. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva competente, anche

Paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6 *(comma inserito dall'art. 13, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 163/22 e poi sostituito dall'art. 1, comma 17, lett. e), d.lgs. n. 120/63)-*

6-*ter*. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-*bis*, le comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure Paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche Paralimpici, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del Codice per l'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-*bis*, l'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente *(comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'art. 1. c. 17, lett. e), d.lgs. n. 120/23)*

6-quater.In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio - dicembre 2023, possono essere effettuate senza incorrere in alcuna sanzione entro il 31 dicembre 2024 *(comma inserito con l'art. 16, comma 2-bis, d.l. 18/10/ 23, n. 145 e sostituito dall'art. 14, comma 2-bis, d.l. n. 215/23, conv. L. n. 18 del 23/2/24)*

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, é effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo.

1.Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 e nell'articolo 2103 del Codice Civile *(come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, comma 18, lett. a), d.lgs. n. 120/23)*

2.Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. É ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. É altresi' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici. Non si applicano gli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *(comma modificato dall'art. 1, comma 18, lett.b), d.lgs. n. 120/23)*

3.L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici *(comma modificato dall'art. 1, comma 18, lett. b), d.lgs. n. 120/23)*

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportive, a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile *(comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 poi dall'art. 1, comma18, lett. d), d.lgs 120/23)*

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

1.Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici é regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che é oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la Società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto-tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche Paralimpici; e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato *(comma modificato art. 1, comma 19, lett. a), d.lgs n. 120/23)*

5. La Società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche Paralimpici per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la Società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto (*comma modificato art. 15, comma 1, d.lgs. n. 163/22 e poi art 1, comma 19, lett. b), d.lgs. 120/23)*

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto-tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Art. 28

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (*art. sostituito dall'art. 16, d.lgs. n. 163/22)*

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di **contratto di lavoro autonomo**, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (*lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), d.lgs. n. 120/23)*

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici (*lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), d.lgs. n. 120/23)*

3. L'Associazione o Società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Associazione Benemerita, l'Ente di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse

comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro *(comma modificato art. 1, c. 20, lett. b), d.lgs n. 120/23)*

4.Per le collaborazioni coordinate continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15.000,00 euro, non vi è obbligo di emisssione del relativo prospetto paga *(comma modificato art. 1, comma 20, lett. c), d.lgs. n. 120/23)*

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. *(comma sostituito dall'art.1, c. 20, lett. d), d.lgs. n. 120/23 e poi dall'art. 10-quarter, comma 1, d.l. n. 132/23, conv. dalla L. n. 17/23*) - (***Circolare LND n. 28 del 29 settembre 2023*** *– Con la disposizione apportata dall'art. 14-bis, del D. L. 29 settembre 2023, n. 132, conv. In L. n. 170 del 27 novembre 2023, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente ai periodo di paga da luglio a ottobre 2023, possono essere effettuati entro il 30 novembre 2023.* **(*Circolare LND n.27 del 20 novembre 2023-*** *Si fa seguito alle Circolari della LND, nn. 25 e 26, rispettivamente del 17 e del 20 novembre 2024, per illustrare i contenuti del decreto del 27 ottobre 2024 del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 16 novembre 2024.*

Il decreto stabilisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che l'Associazione o la Società Sportiva Dilettantistica nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'ssociazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A., sono tenute a comunicare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

Come è noto, l'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, concernente il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, stabilisce, al ***comma 3****, che i soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - RNASD - I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e che la comunicazione al Registro equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro in argomento, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego. La comunicazione deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale.*

Il ***comma 4*** *dell'art. 28 stabilisce, poi, che per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dallo stesso D. Lgs. n. 36, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro -LUL – può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RNASD.*

*Il successivo **comma 5**, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti di cui al comma 4.*

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il RNASD sono effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, mentre con riguardo agli adempimenti relativi al comma 4, le comunicazioni e l'iscrizione del LUL possono avvenire in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dalla fine di ciascun anno di riferimento.

In sede di prima applicazione gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre. Con l'art. 14-bis introdotto dal Senato in sede di conversione in legge del D. L. n. 132 del 29 settembre 2023 – ma necessita ancora l'approvazione definitiva della Camera dei Deputati – ai predetti periodi di paga è stato incluso il mese di ottobre e la scadenza dei versamenti è stata prorogata al 30 novembre 2023.

Le disposizioni del decreto del 27 ottobre 2023, di cui al comma 5 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021, sopra riportato, pubblicato il 16 novembre 2023 si applicano anche alle comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro dilettantistico.

*L'art. 2 del decreto 27 ottobre 2023 prevede, al comma 3, che le opzioni per comunicare le prestazioni di lavoro sportivo sono duplici. La prima consente l'utilizzo del RNASD, disponibile all'indirizzo **registro.sportesalute.eu** e la seconda, in alternativa, prevede la compilazione del modello **"UNILAV-Sport"**, utilizzando l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedendo all'indirizzo **servizi.lavoro.gov.it**.*

Il successivo comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro per lo Sport stabilisce che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso attraverso il RNASD, restano valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 28, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021.

Lo stesso comma 5 prevede che in sede di prima applicazione il termine del trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, di cui all'art. 28, comma 5, del D. Lgs. n. 36, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per lo Sport per i rapporti di lavoro sportivo di tipo dilettantistico per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023.

La disposizione di cui sopra supera le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la Circolare n. 2/2023, aveva previsto la sospensione delle comunicazioni attraverso il Registro in attesa della sua piena operatività.

*L'art. 3 del decreto del Ministro per lo Sport precisa che per le comunicazioni mediante l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, viene adottato il modello "**Unilav-Sport**" di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del decreto. Per le comunicazioni mediante RNASD, l'ente sportivo procede secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Registro medesimo.*

Il successivo art. 4 del decreto precisa che in caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, cioè, la sanzione pecuniaria di importo da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore. Le sanzioni saranno irrogate dagli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che trasmettono il rapporto relativo alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Articolo 28-*bis*

***Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici** (inserito dall'art. 1, c. 21, d.lgs n. 120/23)*

1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo *status* di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico–agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline

sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici Silenziosi (*deaflympics*), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra Nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i *deaflympics*, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.
2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari – (*rubrica modificata dall'art. 17, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22)*

1. Le Società e le Associazioni Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva , anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute s.p.a, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti (*comma modificato art. 17*, *c. 1, lett. a*), d.lgs. n. 163/22)

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per I volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne I nominativi e l'importo corriposto attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposzione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amminitrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè tramite il Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o

maggiori oneri a carico delle Amministrazioni di riferimento. **I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.** Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di **non imponibilità** previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonchè dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 *(comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22, successivamente modificato dall'art. 1, comma 22, d. lgs. n. 120/23 e, infine, dall'art. 3, comma 3, lett. b), d.l. 31 maggio 24, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 24, n. 106). (**Circolare LND n. 17 del 1° agosto 2024 - Il comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, conv. In L. n. 106 del 29 luglio 2024, reca modifiche all'art. 29, del d. lgs. n. 36/2021, di quest'ultimo riscrivendone totalmente il comma 2).*

***Con la lettera b) del comma 3** viene sostituito totalmente il precedente comma 2 dell'art. 29 del d. lgs. n. 36/2021. In sede di conversione in legge non sono state apportate sostanziali modifiche rispetto alla lett. b), del comma 3 del D. L. n. 71/24.*

***Il precedente comma 2** prevedeva che le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.*

Il comma 1 dell'art. 29 stabilisce che le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche Paralimpici, i CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con fini amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

***La nuova disciplina introdotta con l'art. 3, comma 3, lett. b), del D. L. n. 71**, confermando il divieto di retribuire in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, le prestazioni dei volontari nell'ambito dello sport dilettantistico, prevede, nel testo riportato con la legge di conversione, che "Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, **in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione** è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL".*

*I rimborsi in argomento **non concorrono a formare il reddito del percipiente**. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di imponibilità previsti dall'art. 35, comma 8-bis – **5.000,00 euro** – e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento nonché dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 - **15.000,00 euro**. Come, peraltro, è stato chiarito con la Circolare LND n. 29 del 1°giugno 2024, la nuova disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari sportivi introdotta con il comma 3, lett. b), dell'art. 3, del D. L. n. 71/24, nel testo convertito in legge, rende possibile, previe apposite delibere degli enti eroganti circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa siffatta modalità di rimborso, il riconoscimento di rimborsi forfettari, di fatto non legati a costi effettivi, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso previste dall'originario comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedevano anche una forma forfettaria, sulla base di autocertificazione, ma con importo non superiore a 150,00 euro mensili. E' da*

ritenere, pertanto, che la norma sia stata inserita al solo fine di implementare la soglia di esenzione originariamente fissata a 150,00 euro. Tuttavia, sul punto occorreranno chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
E', poi, confermato che gli importi in argomento, ***non*** *concorrono a formare il reddito del percipiente ma, al superamento dei limiti, concorrono ai fini della imponibilità INPS – 5.000,00 euro annui – e ai fini della base imponibile IRPEF – 15.000,00 euro annui –*

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva (*comma modificato dall'art. 17, lett. c), d.lgs. n. 163/22)*

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30

Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative), nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

1.bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente, e ciò anche nell'ottica della valorizzzione non solo sportiva ma anche culturale-sociale dei giovani atleti (*comma inserito dall'art. 1, c. 23, d.lgs. 120/23)*

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 é attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio Nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La Società o Associazione Sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, é tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'Istruzione, e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, e 32, 33, 34.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'Istruzione, e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione Europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle Società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre Nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana Giuoco Calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

7-*bis*. Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*comma aggiunto dall'art. 18, c. 1, lett. b), d.lgs 163/22)*

Art. 31

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al **1° luglio 2025 – (art. 12 d.l. n. 89/2024)** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito (*comma modificato dall'art. 19, c. 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.lgs. n. 163/22, dall'art. 16, c. 2, d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, conv. con modificazioni, L. 24 febbraio 23, n. 14, dall'art. 1, c. 24, lett. a), d.lgs. 120/23 e dall'art. 12, c.1, lett. a), d.l. 29 giugno 24, n. 89, conv. L. 8 agosto 24, n. 120) -* (*Con l'art. 41 del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 110 del 10 agosto 2023, è stato stabilito che "A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, l'articolo 31, comma*

*1, del decreto legislative del 28 febbraio 2021, n. 36, **non** si applica agli atleti che non hanno rapporti di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36 del 2021).*

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:
a) le Società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione (*lettera modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22)*
b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione (*lettera modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22)*

3.La misura del premio di cui al presente articolo é individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportive. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate approvano i regolamenti di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il **1° luglio 2025** *(termine stabilito con l'art. 12, del D. L. n. 89/2024*) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. (*comma modificato dall'art. 16, c. 2-bis, d.l. n. 198/22, conv. dalla L. n. 14 del 24 febbraio 23, dall'art. 1, c. 24, lett. c), d.lgs. n. 120/23 e dall'art. 12, c. 1, lett.b), d.l. n. 89/24, conv. L. 8 agosto 24, n. 120, che dispone la proroga di un anno, e quindi al 30 giugno 2025, del termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell'entrata in vigore – 1° luglio 2023 – della riforma dello sport).*

Art. 32
Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 é svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della Salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le norme di cui al comma 1 possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per

ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 25, lett. a), d.lgs. n. 120/23)*

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria, il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 25, lett. b), d.lgs. n. 120/23)*

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

7. In caso di istituzione della scheda sanitaria, il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 25, lett. d), d.lgs. n. 120/23).*

Art. 33

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1.Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva è rilasciata dal Medico competente di cui all'art.2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal Medico Sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*partecipazione per i lavoratori autonomi a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e beneficiare della sorveglianza sanitaria) – (comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 26, lett. a), d.lgs. n. 120/23).*

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo (*comma modificato dall'art. 16, c. 3-bis, d. l. n. 145/23, conv. dalla L. n. 191 del 15 dicembre 2023)*

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia

e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità é pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22)*

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22)*

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione é quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/22)*

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro della Salute e con l'Autorità Delegata per le Pari Opportunità e la Famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle Società e Associazioni Sportive, tra cui la designazione di un Responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il Decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del Responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successive riaffiliazioni (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22) e poi dall'art. 1, c. 26, lett. b), d.lgs. n. 120/23)*

7.Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 34

Assicurazione contro gli infortuni

1.I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze

privatistiche. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo (*comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 120/2023)*

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi *(art.1, comma 27, lett. b), D. Lgs. n. 120/2023).*

4. Per gli sportivi dilettanti di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, la tutela assicurativa obbligatoria è prevista nel medesimo articolo 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4, del presente decreto (*comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)*

Art. 35
Trattamento pensionistico

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme (*comma modificato dall'art. 23, c.1. lett. a), d.lgs. n. 163/22)*

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso Società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (*comma modificato dall'art. 14, c. 2-ter, d. l. n. 215/23, conv. L.23 febbraio 2024, n. 18)*

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro

carriera agonistica, abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate (*comma modificato dall'art. 23, c.1, lett. b), d. lgs. n. 163/22 e dall'art.1, c. 28, lett. a), d.lgs. n. 120/23)*

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 24 per cento (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/22)*

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art.2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22)*

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 163/22)*

8-*bis*. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22)*

8-*ter*. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al Fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente *(comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22)*

8-*quater*. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22)*

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita

funzione telematica istituita nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 28, lett. b), d.lgs. n. 120/23)*

8-*sexies*. Alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente ad euro 100.000,00, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" *(comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23)*

8-septies. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonchè sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo Sport che verifica i dati del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 *(comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23)*

8-octies. Le Società Sportive Dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies, pubblicano nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione *(comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23)*

8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23)*

8-decies. Per le finalità di cui al comma 8-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies.

8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-*sexies* a 8-*decies*, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del Bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio Bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 *(comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23)*

Art. 36

Trattamento tributario

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, é soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, é fatta salva l'applicazione delle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le Società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

I commi 5 e 7 *sono stati abrogati con l'art. 24 del d. lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, che ha modificato il successivo comma 6 e introdotto i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.*

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito complessivo del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 *(comma sostituito dall'art. 24, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 29, d. lgs. n. 120/23)*

6-*bis*. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (*comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)*

6-*ter*. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro (*comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)*

6- *quater*. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)*
(Il comma 2-quater dell'art. 14 del D. L. n. 215 del 30 novembre 2023, convertito in L. n. 18 del 23 febbraio 2024, stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, versate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – 29 febbraio 2024 – al 31 dicembre 2024, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di euro 300,00, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte).

7- *Abrogato*

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati di cui all'articolo 16, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto *(comma abrogato dall'art. 12-quater, c. 2, del d. l. 21 marzo 22, n. 21, conv. L. 20 maggio 22, n. 51*)

Art. 37
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, è oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali *(comma modificato dall'art. 25, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 30, lett. a), d. lgs. n. 120/23)*

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, comma 1, secondo periodo, *comma modificato dall'art. 25, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*

3.I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-*ter* e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma *6 (comma sostituito dall'art. 25, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22, e poi modificato dall'art. 1, c. 30, lett. b), d. lgs. n. 120/2023)*

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

***6**. Abrogato (Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35 – comma abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), d. lgs. n.163/2022)*

Art. 38
Area del professionismo e del dilettantismo

1. L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI e il CIP per quanto di competenza, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport (*comma modificato dall'art. 26, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 31, d. lgs. n. 129/23)*

1-*bis*. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società costituite ai sensi di quanto previsto agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del Terzo Settore di cui al successivo comma 1-*ter*, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria (*comma aggiunto dall'art. 26, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22)*

1-*ter*. Agli enti del Terzo Settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata (*comma aggiunto dall'art. 26, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*

******

Si riporta, di seguito, uno stralcio della Circolare LND n. 36 del 19 dicembre 2024 il cui oggetto è: Riforma fiscale – Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024 recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF – IRES – Decreto MEF del 10 dicembre 2024) -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024, recante revisione del regime impositivo dei redditi – IRPEF/IRES, in attuazione dell'art. 5 della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.

Pur non contenendo norme che interessano lo sport, si ritiene opportuno riportare alcune delle disposizioni che possono interessare la generalità dei contribuenti e, in particolare <u>quelle recate dall'art. 3 – Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente - e dell'art. 5 – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo –</u>

Art. 3 - Revisione della disciplina dei redditi di lavoro dipendente

La lett. a) del comma 1, modifica l'art. 10, comma 1, lett. e-*ter* del TUIR che consente - oggi - di dedurre dal reddito complessivo i contributi versati, fino ad un massimo di 3.615,20 euro, ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Per effetto della norma in esame viene previsto che per dedurre le predette somme è necessario che i fondi sanitari integrativi siano iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

La lett. b) modifica in più punti la disciplina per la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF, contenuta nell'art. 51 del TUIR.

Il comma 3 dell'art. 51 prevede, a legislazione vigente, che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Con le modifiche apportate dal n. 2.1 della lett. b) del comma 1, si dispone che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, venga determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Inoltre, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai propri dipendenti complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 248,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La lett. b), n. 3), modifica il comma 5 dell'art. 51 TUIR, in tema di indennità di trasferta o missione. Nell'ipotesi di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino ad uno specifico importo massimo giornaliero. Concorrono, invece, a formare il reddito le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate e documentate. Cade l'obbligo secondo cui le spese di trasporto dovevano essere comprovate da documenti provenienti dal vettore.

Con il successivo art. 4 viene stabilito che le norme introdotte dal precedente art. 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 5 – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo –

L'art. 5 introduce delle modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo, prevedendo:

-l'estensione del regime di tassazione separata per alcune plusvalenze;

-l'introduzione, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo;

-la conferma del principio di cassa quale criterio di imputazione temporale del reddito;

-un'apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relativa a taluni beni ed elementi immateriali;

-l'introduzione del principio di neutralità fiscale – mancata realizzazione di plusvalenze/minusvalenze – con riferimento ad una serie di operazioni straordinarie.

In particolare, il comma 1, lett. b). sostituisce l'art. 54 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Si introduce il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito in argomento.

E' stabilito che "il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione delle ritenute".

Il riferimento al momento di effettuazione delle ritenute costituisce una deroga al principio di cassa ed è stato introdotto in quanto il momento della percezione del compenso può risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, qualora quest'ultimo non sia regolato in contanti. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve corrispondere a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente. Resta fermo che nel caso in cui il compenso non sia soggetto a

ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa.

Il comma 2 dell'art. 54, nel nuovo testo, indica le somme che non concorrono a formare il reddito:

Trattasi:

a)- dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (peraltro, già previsto nell'ultimo periodo dell'art. 54, oggi vigente);

b)-del rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;

c)-del riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di attività e per i servizi a essi connessi.

Il successivo comma 3 prevede che le spese all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Il nuovo art. 54-*bis* descrive le condizioni necessarie affinchè possano concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo le plusvalenze di beni mobili strumentali e le cessioni del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni mobili o immobili strumentali.

Il comma 1 dell'art. 54-*bis* dispone che le plusvalenze dei beni mobili strumentali concorrono a formare il reddito se:

a) **sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;**
b) **sono realizzate mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni;**
c) **i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente arte o professione o a finalità estranee all'arte o alla professione.**

Il successivo comma 2 prevede che la plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), dalla differenza tra il valore nomale ed il costo non ammortizzato del bene.

Il nuovo art. 54-*ter* dispone in materia di rimborsi e riaddebiti.

Il comma 1 dell'art. 54-*ter* dispone che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il successivo comma 2 dispone che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), non rimborsate da parte del committente, sono deducibili a partire dalla data in cui:

a) **Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;**
b) **La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;**
c) **Il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.**
d) **Il comma 5 prevede che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), di importo non superiore a 2.500,00 euro, che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.**

Il nuovo art. 54-*quinquies* reca, al comma 1, la disciplina della deduzione dei beni strumentali nonché dei canoni di locazione finanziaria dei medesimi. Per i beni strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei, con decreto del Mef, ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta. E' consentita la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,40 euro.

Il nuovo art. 54-*septies* disciplina la deducibilità di altre tipologie di spese.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Sono integralmente deducibili, entro il limite di 10.000,00 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno e, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità.

Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, agli ascendenti dell'artista o professionista.

I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito dei percipienti.

Il nuovo art. 54-*opcties* reca norme volte a specificare l'ammontare di alcune tipologie di redditi da assimilare fiscalmente a quello di lavoratore autonomo. I redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni. La partecipazione agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.A., Società in accomandita per azioni e a r.l. e le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito.

11 febbraio 2025

A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 45

OGGETTO: Sospensione della Federazione calcio del Congo (FECOFOOT) e della Federazione calcio del Pakistan (PFF) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto FIFA

Come da comunicazione pervenuta dalla F.I.G.C., si trasmettono, in allegato, le Circolari F.I.F.A. n. 1922 e 1923 del 6 febbraio 2025, relative all'oggetto, i cui provvedimenti hanno effetto immediato e fino a successive comunicazioni.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Lega Nazionale Dilettanti
Registro Generale
Entrata 2024/2025
Prot. 2504892
Del 07/02/2025 13:19

Segreteria Generale

Roma, 7 febbraio 2025
Prot. 18762/SS 24 -25
Segreteria Generale

Spett.le
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
MILANO

Spett.le
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
MILANO

Spett.le
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
FIRENZE

Spett.le
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
ROMA

Spett.le
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI
VICENZA

Spett.le
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI DI CALCIO
FIRENZE

Spett.le
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
SEDE

Spett.le
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
SEDE

Spett.le
SETTORE TECNICO
FIRENZE

Spett.le
DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA
SEDE

Spett.le
DIVISIONE SERIE B FEMMINILE
SEDE

Spett.le
DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE
SEDE

Spett.le
UFFICIO TESSERAMENTO FIGC
SEDE

Oggetto: Sospensione della Federazione calcio del Congo (FECOFOOT) e della Federazione calcio del Pakistan (PFF) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto FIFA.

In allegato si trasmettono, per quanto di eventuale competenza, le circolari FIFA no. 1922 e 1923 del 6 febbraio 2025, con la quale si comunicano le decisioni del FIFA Council di sospendere la Federazione calcio del Congo (FECOFOOT) e la Federazione calcio del Pakistan (PFF) con effetto immediato e fino a successive comunicazioni.

Per effetto della sospensione le rappresentative del Congo e del Pakistan, inclusi i clubs, non potranno partecipare a competizioni internazionali fino alla risoluzione del caso.

Sempre dal 6 febbraio 2025 né la FECOFOOT né la PFF né alcun suo rappresentante/dirigente potranno beneficiare di programmi di sviluppo o partecipare a corsi di aggiornamento organizzati dalla FIFA, dalla AFC o dalla CAF.

Si ricorda, infine, che non è consentito prendere alcun contatto per finalità sportive con la FECOFOOT e la PFF e/o le loro squadre fino al termine della sospensione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G.Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P.Iva 0135781001

FIFA

TO THE MEMBER ASSOCIATIONS OF FIFA

Circular no. 1922

Zurich, 6 February 2025

Suspension of the Congolese Football Association (FECOFOOT) from 6 February 2025 until further notice

Dear Sir or Madam,

We hereby inform you that, as a result of the decision taken by the Bureau of the FIFA Council on 6 February 2025, FECOFOOT has been suspended until further notice in accordance with article 16 of the FIFA Statutes.

Consequently, with effect from 6 February 2025, FECOFOOT has lost all of its membership rights, as defined in article 13 of the FIFA Statutes, until further notice. The FECOFOOT representative and club teams are therefore no longer entitled to take part in international competitions until the suspension is lifted. This also means that neither FECOFOOT nor any of its members or officials may benefit from any development programmes, courses or training from FIFA and/or CAF. Moreover, we would remind you and your affiliates not to enter into any sporting contact with FECOFOOT and/or its teams while FECOFOOT is suspended.

Finally, the Bureau of the FIFA Council or the FIFA Council may lift this suspension at any time before the next FIFA Congress takes place. Should this occur, we will inform you accordingly.

Thank you for taking note of the above.

Yours faithfully,

FIFA

Mattias Grafström
Secretary General

cc: - FIFA Council
- Confederations

Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland T: +41 (0)43 222 7777 www.FIFA.com

FIFA

TO THE MEMBER ASSOCIATIONS OF FIFA

Circular no. 1923

Zurich, 6 February 2025

Suspension of the Pakistan Football Federation (PFF) from 6 February 2025 until further notice

Dear Sir or Madam,

We hereby inform you that, as a result of the decision taken by the Bureau of the FIFA Council on 6 February 2025, the PFF has been suspended until further notice in accordance with article 16 of the FIFA Statutes.

Consequently, with effect from 6 February 2025, the PFF has lost all of its membership rights, as defined in article 13 of the FIFA Statutes, until further notice. The PFF representative and club teams are therefore no longer entitled to take part in international competitions until the suspension is lifted. This also means that neither the PFF nor any of its members or officials may benefit from any development programmes, courses or training from FIFA and/or the AFC. Moreover, we would remind you and your affiliates not to enter into any sporting contact with the PFF and/or its teams while the PFF is suspended.

Finally, the Bureau of the FIFA Council or the FIFA Council may lift this suspension at any time before the next FIFA Congress takes place. Should this occur, we will inform you accordingly.

Thank you for taking note of the above.

Yours faithfully,

FIFA

Mattias Grafström
Secretary General

cc: - FIFA Council
- Confederations

I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico della Campania **Francesco Cacciapuoti**, e della Calabria **Massimo Costa** in riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 femminile comunicano l'elenco delle ragazze della Selezione Territoriale "Magna Grecia" convocate per la fase finale del:

TORNEO "CALCIO +15"

PER SELEZIONI TERRITORIALI UNDER 15 FEMMINILE 2025

in programma da:

Giovedì 13 febbraio a Domenica 16 febbraio 2025

a TIRRENIA (Pi)

In allegato il CU n. 93 SGS del 12.02.2025 con il calendario completo delle gare.

Le calciatrici dovranno essere munite del Kit di materiale dato in dotazione, di parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio e inoltre dei seguenti documenti:

- documento d'identità in originale;

- tessera sanitaria in originale;

- cartellino federale in originale;

- scheda adesione calciatrice;

- liberatoria minorenne.

Per qualsiasi comunicazione contattare

il Team Manager Amedeo Caliendo

e-mail: sel.magnagreciasgs@figc.it - Tel. 3337538386

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, si pregano le Società di darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Si ringraziano le società per la fattiva collaborazione nel rispondere con le proprie calciatrici alla convocazione.

STAFF

Team Manager: Amedeo Caliendo
Selezionatore Under15 Femminile: Francesca Stancati
Collaboratore tecnico: Paolo Chiappetta
Preparatore dei portieri: Gallo Arcangelo
Psicologo: Assunta Sabato

	Cognome Nome	Anno di nascita	Squadra
1	*SAVERINO CARLOTTA*	*2010*	*E.COSCARELLO-CASTROLIBERO*
2	*IIRITI BEATRICE*	*2010*	*SEGATO*
3	*MORABITO MIRIAM G.*	*2010*	*SEGATO*
4	*CHIANESE ANTONELLA*	*2010*	*NAPOLI FEMMINILE*
5	*PAGANO VALENTINA*	*2011*	*NAPOLI FEMMINILE*
6	*CHIARIELLO NAOMI*	*2011*	*NAPOLI FEMMINILE*
7	*CUFINO LUDOVICA*	*2010*	*NAPOLI FEMMINILE*
8	*DE CLEMENTE FABIANA*	*2010*	*NAPOLI FEMMINILE*
9	*FARELLA ELISABETTA*	*2010*	*NAPOLI FEMMINILE*
10	*FERNANDES SOFIA*	*2011*	*NAPOLI FEMMINILE*
11	*LA MURA GIUSY*	*2010*	*NAPOLI FEMMINILE*
12	*LOICO BENEDETTA*	*2010*	*NAPOLI FEMMINILE*
13	*RUBINO FABIANA*	*2011*	*NAPOLI FEMMINILE*
14	*VISCIANO ALESSIA NELLA*	*2011*	*NAPOLI FEMMINILE*
15	*SACCO MORENA*	*2011*	*ACADEMY CROTONE*
16	*IACCARINO FRANCESCA*	*2010*	*ALMA VERDE*
17	*FLUIDO SARA*	*2011*	*ACADEMY ABATESE*
18	*NAPOLITANO SABRINA*	*2011*	*ACADEMY ABATESE*

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale/Centro di Sviluppo territoriale di **CFT/CST CATANZARO** comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno **Lunedì 17 Febbraio 2025**

Presso il **Centro Tecnico Federale in Via Contessa Clemenza, 1 -88100 CATANZARO**

Orario convocazione: **ORE 14:30**

Orario allenamento: **ORE 15:00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **Erba Sintetica**

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità;**
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il/la Responsabile Organizzativo/a **Mauro Francesco cell. 3347640964**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il/la Responsabile Organizzativo/a Regionale **Cft.Catanzaro@gmail.com**

STAFF

Responsabile Tecnico CFT/CST: Corosiniti Francesco

Allenatore/Allenatrice: Fregola Kevin

Allenatore/ Allenatrice: Mirarchi Simone

Preparatore atletico: De Siena Clericuzio Marco

Allenatore dei portieri: Nania Salvatore

Psicologo/a: Froiio Vittoria

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
TROPEA	PIETRO	12/05/2012	VIRTUS SOVERATO
ESPOSITO	MARCO	18/10/2012	VIRTUS SOVERATO
DE LUCA	CHRISTIAN	22/02/2012	ACADEMY LAMEZIA
TROPEA	GIOVANNI	12/12/2012	CALCIO LAMEZIA
PALAIA	FRANCESCO	29/06/2012	VIGOR CATANZARO
MENDICINO	DOMENICO	01/01/2012	CALCIO LAMEZIA
VESCIO	ANTONIO	26/01/2012	LAMEZIA TERME
TARANTINO	SIMONE	14/07/2012	CZ LIDO 2004
GRIMALDI	DOMENICO	14/02/2012	CALCIO LAMEZIA
MERCURI	BRYAN	06/06/2012	LAMEZIA TERME
SCARFONE	ANDREA	07/04/2012	KENNEDY J.F AQUILE

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U14

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
AZZARITO	MAICOL	22/01/2011	VIRTUS SOVERATO
MAIDA	RICCARDO	21/02/2011	VIRTUS SOVERATO
REGOLO	SAMUELE	22/05/2011	VIGOR CATANZARO
MUSSARI	ROSARIO	14/12/2011	PANTERE NERE
MELLEA	SANDRO	14/11/2011	KENNEDY J.F AQUILE
IULIANO	NICOLO	23/06/2011	F. 3000 PIANOPOLI
GARCEA	FRANCESCO	27/06/2011	ESPERANZA CZ
DORIA	FRANCESCO	26/04/2011	ESPERANZA CZ
CARELLA	CRISTIAN	30/07/2011	LAMEZIA TERME
LANZELLOTTI	MASSIMO	14/07/2011	KENNEDY J.F AQUILE
ROTUNDO	FEDERICO	02/03/2011	KENNEDY J.F AQUILE
PROCOPIO	RICCARDO	15/03/2011	KENNEDY J.F AQUILLE
IANNIBELLI	ANTONIO	24/07/2011	KENNEDY J.F AQUILE
MARCHIONE	FRANCESCO	01/01/2011	CALCIO LAMEZIA
CERRA	FRANCESCO	24/12/2011	SAMBIASE
LENTO	ANDREA	21/01/2011	SAMBIASE
DE TURSI	PIETRO	11/03/2011	STRONGOLI 2023

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U15F

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
FAZZALARO	GIULIA	30/03/2010	DAVOLI ACADEMY
ROMEO	ROSAMARIA	09/11/2010	CATANZARO 1929
FONTANA	ALESSANDRA	19/11/2011	CATANZARO 1929
NUCARO	GINEVRA	28/06/2011	CATANZARO 1929
GIAMPA	GIORGIA	21/06/2010	CATANZARO 1929
MELASI	ELENA	21/04/2010	CATANZARO 1929
CALCAGNO	FRANCESCA	27/09/2010	CATANZARO 1929
SAMA	FRANCESCA	30/07/2010	CATANZARO 1929
LAGROTTERIA	AZZURRA	08/06/2010	CATANZARO 1929
RONDINELLI	MATILDE	22/03/2011	CATANZARO 1929
URSINI	GIULIA	15/05/2011	SPORTING LAMEZIA
DECIO	GIULIA	12/01/2012	SPORTING LAMEZIA
PALLADINO	ANNA	17/09/2010	CATANZARO 1929
CRITELLI	SOFIA	08/01/2012	CATANZARO 1929
FRUSTACI	NOEMI	11/01/2011	CATANZARO 1929

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale/Centro di Sviluppo territoriale di **CFT/CST COSENZA** comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno **Lunedì 17 Febbraio 2025**

Presso il **Centro Sportivo Real Cosenza in Viale Magna Grecia,39 87100 Cosenza**

Orario convocazione: **ORE 14,30**

Orario allenamento: **ORE 15,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **(Erba Naturale o Erba Sintetica).**

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità;**
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il/la Responsabile Organizzativo/a **Mazzuca Lucia cell.3290783569**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il/la Responsabile Organizzativo/a Regionale **cft.cosenza@gmail.com**

STAFF

Responsabile Tecnico CFT/CST: Francesco Ramunno

Allenatore/Allenatrice: Paolo Luigi Chiappetta

Allenatore/Allenatrice: Luca Chianello

Preparatore atletico: Angelo Forestieri

Allenatore dei portieri: Orazio Costa

Psicologo/a: Luigi Ferraro

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13M

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ARCURI	GIUSEPPE	07/09/2011	ASD ROGLIANO 1948
BROGNO	GIANAMRCO	20/08/2011	TAVERNA ACADEMY MONTALTO
CAVALIERE	KEVIN	14/12/2011	CESCO SBANO
CUCONATO	TOMMASO	15/04/2011	SOCCER MONTALTO
D'AGOSTINO	GABRIELE	25/02/2011	MARCELLO PASQUINO
GUMA	JUSTIN MARCELLO	07/07/2011	SOCCER MONTALTO
IMBROINISI	MARTIMO	12/06/2011	MARCELLO PASQUINO
LEONARDI	FRANCESCOLIBERO	19/05/2011	RENDE CALCIO
MACCHIONE	CESARE	09/07/2011	POL DONNICI
MARTELLO PANNO	ANTONIO	20/06/2011	MARCELLO PASQUINO
MINARDI	FRANCESCO	24/09/2011	ASD ROGLIANO 1948
PASCUZZI	BRUNO	05/07/2011	REAL COSENZA
PISANI	ROBERTO GIOVANNI	20/10/2011	PLMMORRONE
GROSSOLAVALLE	MARIO	03/04/2011	A. ROSINA
IORIO	CRISTIAN	18/02/2011	A. ROSINA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U12M

ALTOMARE	JACOPO	18/11/2012	ASD ROGLIANO 1948
ARGENTO	GIANMARIA	08/06/2012	TAVERNA ACADEMY MONTALTO
AMBROGIO	CLAUDIO	12/09/2012	ASD ROGLIANO 1948
BLANDI	JANIS FRANCESCO	14/11/2012	SOCCER MONTALTO
CAPPARELLI	FRANCESCO	07/07/2012	SOCCER MONTALTO
CUNDARI	NICCOLO'	25/07/2012	SOCCER MONTALTO
CUPELLO	RENATO	05/05/2012	CESCO SBANO
FUOCO	ALESSIO	21/07/2012	ASD ROGLIANO 1948
GIORNO	MARIO GABRIEL	16/11/2012	PLMMORRONE
GUIDO	MATTIA	29/06/2012	PROCOSENZA
MANNA	FRANCESCO	10/10/2012	PROCOSENZA
NUCCI	FAUSTO	09/10/2012	ASD ROGLIANO 1948
PEPE	MATTIA SALVATORE	08/06/2012	CESCO SBANO
SICILIANO	SAMUELE	29/10/2012	PLMMORRONE
SPADAFORA	ANDREA	19/02/2012	MARCA
VOCATURO	NICCOLO'	08/07/2012	SOCCER MONTALTO

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13F

BETTONI	ALICE	28/06/2011	SPORTIVA RENDE
BRANDA	ANGELICA	30/11/2011	A. ROSINA
CESATI	ALESSIA	18/10/2010	CUS COSENZA
COCCIMIGLIO	NOEMI	04/12/2010	COSENZA CALCIO
COZZA	GIORGIA PIA	04/07/2010	SPORTIVA RENDE
DE LUCA	DESIREE	29/07/2011	SPORTIVA RENDE
FIORE	ANNA	17/01/2011	POL MENDICINO
GUIDO	MICHELA	07/01/2011	OLIMPICA BISIGNANO
IULIANO	VIOLA	19/11/2011	REAL AMANTEA
LAMANNA	CHIARA	12/07/2010	REAL KRIMISA
MELCHIORRE	LUIGIA MARIA	03/05/2010	COSENZA CALCIO
MORELLI	ANGELA MARIA	22/12/2011	SPORTIVA RENDE
PERFETTI	MARIA	30/04/2010	CUS COSENZA
PRINCIPE	VITTORIA MARIA	12/10/2011	COSENZA CALCIO
RIMEDIO	MARIKA	08/06/2010	SPORTIVA RENDE
OLIVA	FRANCESCA	27/06/2011	SAN PAOLO 1998
RINALDI	EUGENIA	01/12/2011	MONTALTO UFFUGO
ROMANO	MARIA	21/12/2011	REAL SANGIOVANNESE
TOCCI	EDEN	06/10/2011	NUOVA FIUMEFREDDO
VERTA	BENEDETTA	18/05/2011	SPORTIVA RENDE